SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

22ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1972

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI

Variazione . . . . . *Pag.* 1028

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza 988, 997, 1015

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Variazioni nella composizione 987

COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI ECOLOGICI

Costituzione 987

Variazioni nella composizione 987

CONVENZIONE CON SOCIETA' DI NAVIGAZIONE

Annunzio di trasmissione . . . . . *Pag.* 987

DEBITO PUBBLICO

Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza 988, 997, 1015

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 987

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante mo-

dificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » **(110)** (*Relazione orale*):

BACCHI . . . . . *Pag.* 1027
MARTINELLI, *relatore* 1016
PINNA 1020
VALSECCHI, *Ministro delle finanze* 1026

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia di edilizia » **(137)** (*Relazione orale*). **Approvazione, con modificazioni, col seguente titolo:** « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia »:

BONINO 1012
BRANCA 1011
BROSIO 1006, 1011
BUZIO 1014
DE LUCA, *relatore* . . . . *Pag.* 988 e *passim*
FILETTI 992, 1004, 1006
LEPRE 1000, 1008
MADERCHI 1005
POERIO 998, 1003, 1013
VALSECCHI, *Ministro delle finanze* 1002 e *passim*

GRUPPI PARLAMENTARI

Elezione di nuovo Segretario 987

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 1028, 1029

ISTITUTO DI EMISSIONE E CIRCOLAZIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA

Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza 988, 997, 1015

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di elezione di nuovo Segretario di Gruppo parlamentare

P R E S I D E N T E . Comunico che il gruppo parlamentare del Partito liberale italiano ha eletto, quale Segretario del Gruppo stesso, il senatore Balbo in sostituzione del senatore Premoli.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione e dalle leggi 10 febbraio 1953, n. 62 e 28 ottobre 1970, n. 775, il senatore Bertola al posto del senatore Cerami.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione speciale per i problemi ecologici

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione speciale per i problemi ecologici il senatore Genovese al posto del senatore Russo Arcangelo.

Annunzio di costituzione della Commissione speciale per i problemi ecologici

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la Commissione speciale per i problemi ecologici ha proceduto alla propria costituzione eleggendo Presidente il senatore Dalvit, Vice Presidenti i senatori Zanon e Rossi Doria, Segretari i senatori Treu e Veronesi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SAMMARTINO, DAL CANTON Maria Pia, MURMURA, SMURRA, FRACASSI e SCIPIONI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 » (246);

ALBERTINI, BERMANI e CIPELLINI. — « Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 » (247).

Annunzio di convenzione trasmessa dal Ministro della marina mercantile

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro della marina mercantile ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, la convenzione stipulata il 12 agosto 1971 con la S.p.A. SI.RE.NA. (Sicula Regionale di Navigazione), con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nelle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria (Settore « D »), approvata con decreto del Presi-

dente della Repubblica in data 20 dicembre 1971.

Tale convenzione è depositata in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Votazioni per la nomina: di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza; di tre Commissari di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; di tre Commissari di vigilanza al debito pubblico

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca le votazioni per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza; di tre Commissari di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; di tre Commissari di vigilanza al debito pubblico.

Ricordo che per ciascuna di tali votazioni ogni senatore può votare, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, per due nomi. Lo spoglio delle schede sarà fatto, a norma del secondo comma dell'articolo 25 del Regolamento, dai senatori Segretari Arena, Pinto e Torelli.

Dichiaro aperte le votazioni a scrutinio segreto.

(*Seguono le votazioni*).

Avverto che le urne restano aperte.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (137) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, col seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia di edilizia »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia di edilizia », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

D E L U C A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, penso che sia a tutti noto come l'attività edilizia dal 1969 a questa parte è entrata in una fase discendente su cui è doveroso porre la massima attenzione.

Nella contrazione generale dell'attività economica, quella che riguarda il settore dell'edilizia rappresenta forse l'espressione più marcata e più incisiva. Prego di avere pazienza se mi permetto di esporre alcuni dati relativi al settore edilizio, che interessa il presente dibattito.

Nel 1968 furono progettate abitazioni per un complesso di 7.957.000 vani. Questa cifra si riduce a meno di un terzo nell'anno successivo, in cui le progettazioni di edifici per abitazione riguardano solo 2.471.000 vani: c'è stata quindi una diminuzione del 68,4 per cento. Nel 1970 si verifica una lieve ripresa: si progettano abitazioni per 2 milioni 616.000 vani, con un aumento percentuale del 5,9 per cento rispetto al 1969. Nel 1971 le progettazioni ammontano a 2.983.000 vani, con un aumento del 14 per cento rispetto al 1970.

Se passiamo alle cifre che attengono ai lavori eseguiti, i dati sono i seguenti: nel 1968 furono ultimate costruzioni di case da abitazione per 2.250.000 vani; nel 1969 la cifra sale a 2.315.000 vani, con un aumento del 2,9 per cento; nel 1970 sono state ultimate case da abitazione per 2.921.000 vani, con un aumento del 26 per cento rispetto al 1969; nel 1971 si completano costruzioni di case da abitazione per 2.916.000 vani, quindi si verifica una lieve contrazione, pari allo 0,13 per cento rispetto al 1970.

Quanto all'inizio dei lavori, dirò che nel 1970 i fabbricati iniziati diminuiscono del 51 per cento rispetto all'anno precedente.

Nel 1971 viceversa si verifica una leggera ripresa, si ha cioè un aumento dell'1,2 per cento.

Questa evoluzione, che ho esposto attraverso alcune indicazioni di cifre, anche se aride, molto espressive, si riflette nel volume degli investimenti in abitazioni, i quali hanno mostrato una progressiva flessione durante tutto il 1971.

Ricorderò che, al fine di sostenere l'attività produttiva, nel giugno del 1971 fu emanato un provvedimento, la legge 1° giugno 1971, n. 291, che era diretto ad accelerare la formazione degli strumenti urbanistici da parte dei comuni, a favorire la realizzazione di opere pubbliche, ad incentivare quelle nel comparto abitativo in particolare, attraverso la proroga di alcune agevolazioni fiscali e attraverso il rilancio delle agevolazioni previste dalla legge n. 1179 per quanto attiene alla concessione di mutui a tasso agevolato.

Queste misure tuttavia non hanno agevolato la ripresa degli investimenti. Nei mesi successivi al giugno 1971, l'attività di investimento non ha presentato nessuna minore diminuzione in atto e le progettazioni non sono aumentate in misura apprezzabile. L'offerta di nuove case di abitazione, risentendo ancora dell'intensa attività di costruzione del periodo precedente, è risultata stazionaria sui livelli del 1970. Questa offerta si è concentrata soprattutto nei mesi iniziali in relazione alla scadenza del termine, 31 marzo 1971, previsto dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, legge di conversione del famoso decreto che va sotto il nome di decretone, allo scopo di usufruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati da costruzione.

Ho detto questo, onorevoli colleghi e indico alcune cifre relative, per dimostrare — e riprenderò successivamente questo punto — come realmente si verifichi una incidenza diretta di alcuni provvedimenti, come quello che stiamo discutendo, sulle realizzazioni effettive.

Nei primi mesi del 1971 sono stati ultimati fabbricati residenziali e non residenziali in questa misura: nel gennaio, ultimazione per 12.500.000 metri cubi; nel febbraio, 17 milioni 100.000 metri cubi; nel marzo, 45 milioni 300.000 metri cubi. Poi si riprende la fase discendente, nei mesi successivi. La cifra relativa al mese di marzo dimostra come la data del 31 marzo, che ho rievocato, abbia avuto un effetto concreto.

Voglio indicare all'Assemblea l'andamento degli investimenti in case di abitazione in questi ultimi anni, per quanto attiene agli investimenti pubblici ed agli investimenti privati. Nel 1967 gli investimenti pubblici rappresentano il 7,1 per cento, quelli privati il 92,9 per cento. Proseguendo negli anni successivi, la sequenza delle percentuali relative agli investimenti pubblici è la seguente: nel 1968 il 7,2, nel 1969 il 5,1, nel 1970 il 3,7, nel 1971 il 3,6. Quindi c'è una scala accentuatamente discendente a partire dal 1969 per quanto attiene agli investimenti pubblici.

Viceversa le percentuali relative agli investimenti privati evidentemente salgono. Nel 1968 sono pari al 92,8 per cento, nel 1969 al 94,9, nel 1970 al 96,3, nel 1971 al 96,4 per cento.

Gli investimenti pubblici, per quanto attiene a cifre assolute, dal 1970 al 1971 passano da 144 miliardi a 131 miliardi e, come ho detto poc'anzi, dal 3,7 al 3,6 come quota percentuale sul totale degli investimenti in abitazione.

Aggiungerò ancora qualche cifra di valore assoluto: gli investimenti in abitazione, a partire dal 1969 e calcolati a prezzi correnti sono i seguenti: nel 1969 si realizzano investimenti per 3.630 miliardi; nel 1970 investimenti per 3.885 miliardi, nel 1971 per 3.608 miliardi. A prezzi correnti quindi vi è stato un aumento del 7 per cento nel 1970 e una diminuzione del 7,1 per cento nel 1971 rispetto al 1970. Se però traduciamo queste cifre in lire a prezzo costante, ossia riferito a prezzi del 1963, otteniamo i seguenti dati: nel 1969 gli investimenti sono pari a 2.783 miliardi, nel 1970 a 2.578 miliardi, nel 1971 a 2.274 miliardi.

Tutto questo riprova quello che avevo affermato all'inizio ossia che quantitativamente vi è stata una flessione degli investimenti in questo settore, flessione che si traduce nella diminuzione del 7,4 per cento nel 1970 e dell'11,8 per cento nel 1971.

Ho voluto fare queste premesse di natura conoscitiva allo scopo di avere avanti la reale situazione del settore per poter trarne elementi atti a dare una valutazione più concreta nei confronti del provvedimento che è al nostro esame. Nel settore dell'edilizia abitativa si può dire che vi è ormai da oltre mezzo secolo una sequenza di provvedimenti intesi a stimolarla. Provvedimenti, classici ormai per la loro natura, sono stati quelli della esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati e della riduzione di alcune altre imposte e tasse come l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Nel 1960 ci fu un tentativo di arrestare questa serie di provvedimenti di proroghe continuate e, attraverso la legge 2 febbraio 1960, n. 35, si stabilì una scala di durata decrescente della esenzione venticinquennale dell'imposta fabbricati, a seconda degli anni della ultimazione dei lavori e una analoga scala di riduzione quantitativa delle altre imposte che ho richiamato.

Ma nel 1965, attraverso il decreto-legge 15 marzo 1970, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, si torna al sistema della esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati e della riduzione a quattro quinti dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione per i fabbricati non di lusso.

Abbiamo poi una serie di leggi successive che, per brevità, non richiamerò; però voglio fare menzione del decreto-legge 26 ottobre 1970 e della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che è la legge di conversione del decreto-legge precedente. I termini precedentemente prorogati sono prorogati ulteriormente, cioè si stabilisce il termine del 31 marzo 1971 per la ultimazione dei lavori e si stabilisce inoltre che per i fabbricati non ancora ultimati alla data del 31 marzo 1971 e per quelli per i quali i lavori abbiano inizio entro il 31 agosto 1971 il termine del 31 marzo 1971 per l'ultimazione è prorogato al 31 agosto 1973, a condizione che si tratti di certi tipi di fabbricati non di lusso e che abbiano alcune particolari caratteristiche, ossia la qualificazione di case di tipo propriamente economico e popolare. Ma vi è una legge fondamentale dalla quale prende le mosse questo decreto ed è la legge 1° giugno 1971, n. 291, quella legge che intese emanare provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia di urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia.

Al primo comma dell'articolo 15 di questa legge n. 291 si stabilisce di prorogare al 31 dicembre 1971 il termine stabilito negli articoli 2 e 3 della legge n. 1150 e al secondo comma di concedere i benefici fiscali della esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati e della riduzione a quattro quinti dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione ai fabbricati da adibire a case non di lusso aventi determinati requisiti, i cui lavori avessero inizio entro il 31 dicembre 1971 e fossero ultimati entro il 31 dicembre 1973.

Successivamente, a mezzo del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, che noi abbiamo convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, i termini in parola di inizio e di ultimazione dei lavori vengono prorogati di sei mesi allo scopo di conseguire un certo allineamento con le date di inizio e di attuazione della riforma tributaria. Si stabilì cioè di prorogare la concessione dei richiamati benefici fiscali alle case di abitazione i cui lavori fossero cominciati entro il 30 giugno 1972 e fossero ultimati entro il 30 giugno 1974. Questa è la situazione attuale.

Voglio ricordare che con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036, venne rinviato al 1° luglio 1972 l'inizio di entrata in vigore della riforma tributaria per quanto concerne l'IVA e al 1° gennaio 1973 l'entrata in applicazione dell'imposizione diretta. Ora, nel decreto del quale siamo chiamati a decidere la conversione, cioè il decreto 30 giugno 1972, n. 285, si propone di spostare ancora le date precedenti e precisamente al 31 dicembre 1972 l'inizio e al 31 dicembre 1974 l'ultimazione dei lavori. Si propone cioè di concedere una proroga di sei mesi.

Avrei proposto alla Commissione prima e all'Assemblea oggi la conversione del decreto-legge se non fosse intervenuto da parte del Parlamento, in sede di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, il rinvio al 1° gennaio 1973 dell'ini-

zio di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e al 1° gennaio 1974 dell'inizio di applicazione della rimanente parte come, ad esempio, quella delle imposte dirette. Il testo proposto dalla Camera, testo di conversione in legge del decreto 25 maggio 1972, n. 202, è stato approvato anche dal Senato ed ormai è legge. Pertanto la proposta che ho fatto in Commissione e che qui ripeto è quella di concedere la proroga in parola, spostando tuttavia al 31 dicembre 1973 la data di inizio dei lavori e al 31 dicembre 1975 quella della loro ultimazione, modificando quindi in tale senso l'articolo 1 del decreto-legge.

Quali sono i motivi per i quali ho fatto questa proposta in Commissione e la ripeto oggi davanti a voi, onorevoli colleghi? I motivi sono i seguenti. L'inizio dei lavori è certamente legato alla preparazione e all'approvazione dei progetti, il che suppone moltissime cose, a cominciare dai programmi propri, individuali, degli enti, delle società; a cominciare dal reperimento delle aree, dall'esame dei progetti da parte delle Commissioni edilizie, dalla concessione della licenza e così via. Uno spazio temporale di cinque mesi ben poco consente all'azione incentivante. Il presente provvedimento rischia di conseguire effetti minimi, non certo quelli che il Governo ci propone e che il Parlamento auspica di conseguire.

A questa importante considerazione occorre aggiungerne un'altra, cioè quella di fondo (voglio chiamarla così) che in un periodo di tempo più lungo possano determinarsi quelle premesse di natura generale, anche psicologica, quel clima di ripresa economica e generale che noi auspichiamo, e che si possa avere anche la possibilità di emanare provvedimenti di fondo più validi allo scopo di stimolare efficacemente una vasta ripresa dell'attività edilizia.

Questa è stata la motivazione di fondo che mi ha spinto a questa proposta. E per quanto attiene all'armonia e alla esigenza di allineamento delle date per l'inizio e la ultimazione dei lavori con quelle stabilite per l'inizio di attuazione della riforma tributaria, dirò che ciò è avvenuto con la legge 25 febbraio 1972, n. 13, che teneva conto della legge 6 dicembre 1971, n. 1036; oggi deve parimenti avvenire conservando gli stessi reciproci riferimenti.

Il punto di riferimento fondamentale è, a mio avviso, quello della definizione della disciplina del sistema dei regimi compensativi, sostitutivi e delle esenzioni stabilito dall'articolo 17 della legge sulla riforma tributaria. Anche se mantenessimo le date del decreto non si eliminerebbero le apparenti contraddizioni che nascono dalla abolizione della imposta comunale di consumo sui materiali di costruzione a mezzo dell'IVA, rinviata al 1° gennaio 1973 e dell'imposta dei fabbricati a mezzo della nuova impostazione della imposizione diretta rinviata al 1° dicembre 1974.

Per me il problema è quello di precostituire oggi un sistema di esenzioni valido affinchè il Governo ne tenga conto in sede di emanazione del decreto delegato relativo all'articolo 17 della legge per la riforma tributaria, articolo 17 che è rinviato per la sua applicazione al 1° gennaio 1974. Questo è l'insieme delle motivazioni da cui provengono la data del 31 dicembre 1973 per l'inizio dei lavori e la conseguente data del 31 dicembre 1975 per il completamento, data distanziata sempre di due anni dalla prima.

Ribadisco qui, cercando di avviarmi alla conclusione di questa mia esposizione, che le facilitazioni fiscali di cui si propone la proroga riguardano, nell'ambito della casa non di lusso, quelle abitazioni che hanno sempre più spiccate qualità intrinseche ed estrinseche per essere considerate di tipo economico e popolare. Sappiamo tutti, onorevoli colleghi, come il settore dell'edilizia non costituisca un comparto avente soltanto aspetti, anche se notevolissimi, di natura economica, ma rappresenti un settore ricco di altissimi contenuti sociali. Il bisogno e il desiderio della casa costituiscono una di quelle esigenze che fanno da supporto e da integrazione alla natura umana, e operare per il soddisfacimento pieno, rapido e idoneo di tale esigenza deve costituire un dovere primario del legislatore e del Governo. Ci sono aspettative di larghi strati sociali e popolari cui dobbiamo essere sensibili, non dimenticando tuttavia i riflessi e le impli-

cazioni che l'industria delle costruzioni ha su molte attività collaterali in via diretta o anche soltanto indiretta. Quando si pensa alla produzione dei materiali da costruzione, oggi sempre più raffinati e idonei, all'industria del cemento e degli agglomerati in genere, alla produzione di materiali ferrosi e quindi, a monte, alla stessa industria siderurgica di base, si ha un quadro evidente di quanto ho affermato.

Non vanno certamente sottovalutate le tensioni sociali connesse al settore edilizio, i problemi dell'occupazione e degli investimenti, i complessi problemi organizzativi e creditizi, il legame stretto con il sistema dei prezzi e con il costo della vita. L'incidenza di alcuni provvedimenti come quello in esame è certa e indubbia. Ho ricordato come nel 1968 vi fu un eccezionale affollamento di progetti allo scopo di usufruire dei termini vantaggiosi concessi dalla legge del 1967 che va sotto il nome di legge-ponte. Abbiamo già ricordato i dati relativi alle costruzioni ultimate entro il marzo 1971: vi è stato un sensibilissimo aumento di fabbricati entro quel mese rispetto all'andamento medio, allo scopo evidente di utilizzare la data del 31 marzo 1971 stabilita dalla legge n. 1034.

Tutto questo dobbiamo tener presente per valutare la portata del provvedimento in esame che è un provvedimento a sicura incidenza, anche se non di determinante incisività. La ripresa dell'attività edilizia non potrà conseguirsi in modo soddisfacente se non si affronteranno sul piano legislativo e sul piano applicativo alcuni problemi essenziali, se non si darà avvio ad una politica programmata a carattere globale in questo settore. Una puntualizzazione immediata, nel settore dell'urbanistica, dei piani regolatori generali e di quelli particolareggiati si impone come necessità inderogabile. Una realistica disciplina delle aree fabbricabili e un piano creditizio agile a vasto respiro costituiscono elementi di base condizionanti tutta l'attività edilizia. Indubbiamente dobbiamo tendere a portare sul tappeto il problema della casa nella sua integralità e provvedere con idonee misure risolutive nel quadro della richiamata politica programmata.

Ora abbiamo davanti a noi uno strumento di natura fiscale a parziale incidenza, ma che non va disatteso. Spero che, pur con i suoi limiti, pur con le sue dimensioni, il Senato voglia assistere questo provvedimento con il suo voto, sapendo di recare un elemento utile al progresso civile e sociale del nostro Paese. (*Applausi dal centro, dal centro-destra e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, uno dei temi ricorrenti trattati dal Parlamento è quello inerente all'edilizia. È un tema che ha destato e desta sempre più serie preoccupazioni.

La cosiddetta « riforma della casa » avrebbe dovuto sanare le carenze croniche afferenti la materia. Ma le rosee aspettative, assai superficialmente programmate dal centro-sinistra, così come era facilmente prevedibile, sono state frustrate in quanto la demagogia alla quale essenzialmente si è ispirata la legge n. 865 del 1971 non avrebbe potuto portare, e non ha effettivamente portato, a positive e concrete realizzazioni.

L'insicurezza che tuttora caratterizza il nostro Paese, gli attentati che, in aperta violazione di precise disposizioni della Carta costituzionale, sono stati perpetrati in danno della proprietà privata, gli effetti rovinosi di leggi eversive e per nulla ponderate, tra le quali la cosiddetta « legge-ponte », hanno sconsigliato e sconsigliano l'impiego di capitali e di risparmi nella costruzione e nell'acquisto di fabbricati.

Si ritiene più comodo e conveniente mantenere in locazione una casa per canone esiguo ed a volte risibile, avvalendosi delle provvidenze permanentemente elargite dalle ingiuste leggi vincolistiche che per oltre 35 anni hanno bloccato le pigioni degli immobili urbani e per oltre 30 anni hanno prorogato i contratti di affitto, anzichè impiegare somme di più o meno notevole rilievo nell'acquisto della casa.

Correlativamente si è verificata la crescente scomparsa di numerose imprese edilizie per effetto di dissesti e di fallimenti imputabili al rilevante aumento dei costi della mano d'opera e dei materiali di costruzione e, vieppiù, per effetto della deficiente utilizzazione nelle costruzioni del capitale privato, che è stato posto in condizione di assumere soltanto il rischio senza l'assicurazione o quanto meno la previsione di un giusto e conveniente reddito.

La crisi del settore edilizio privato si è pertanto da tempo manifestata e con il decorso del tempo si è aggravata, tanto che, così come risulta da uno dei più recenti dati raccolti dall'ISTAT, il primo bimestre del 1972 rispetto allo stesso periodo del 1971 ha registrato un calo del 32,6 per cento in volumetria nei fabbricati ultimati di ogni genere.

Avrebbe potuto supplire alla crisi l'impiego del capitale pubblico. Ma è notorio a tutti come sia stato carente, in oltre 25 anni, l'intervento pubblico in tema di costruzioni di case di abitazione e particolarmente di case popolari. Esso è persino mancato e manca anche nell'attuazione dei provvedimenti per la ricostituzione di centri sinistrati a causa di calamità naturali. A Gibellina, ad esempio, le case sono rimaste squarciate così come furono ridotte dal terremoto del 1968; sussistono soltanto delle baracche in lamiera che sembrano bidoni tagliati a metà, ma non sono state costruite nuove case di abitazione. Lo stesso fenomeno si verifica a Tuscania. Parimenti nei paesi dell'Etna gravemente danneggiati dall'eruzione del 1971 non sono state mantenute le reiterate e artificiose promesse fatte da autorevolissime personalità del Governo di centro-sinistra premurosamente recatesi sui luoghi nella immediatezza delle elezioni regionali. Nessuna delle case sommerse dalla lava è stata ricostruita.

La situazione di crisi che affligge l'edilizia non può essere denegata ed è stata ampiamente riconosciuta anche dall'attuale Governo che, così come chiaramente emerge dalle dichiarazioni programmatiche rese dall'onorevole Presidente del Consiglio, in linea prioritaria si propone di adottare, speriamo presto e bene, provvedimenti idonei a stimolare e a favorire la ripresa delle attività del settore. Tali provvedimenti, conseguenti alla necessità, tardivamente ammessa, di rivedere la legge sulla riforma della casa e all'esigenza di un notevole sviluppo dell'edilizia abitativa, dovrebbero enuclearsi:

1) in un piano creditizio e di stimolo per opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento in tutti i fabbricati dell'anteguerra che, secondo indagini recenti, sono costituiti da circa 4 milioni di abitazioni in mediocre, cattivo o pessimo stato di conservazione e da altrettanti edifici privi di regolare manutenzione e deteriorati nelle parti esposte all'azione degli agenti atmosferici;

2) nel rifinanziamento della legge 10 agosto 1950, n. 715, cosiddetta legge Aldisio, per la concessione di mutui speciali della durata di 35 anni, ammortizzabili al tasso effettivo del 4 per cento e coprenti fino al 75 per cento del valore degli immobili offerti in garanzia;

3) nell'istituzione di un sistema di anticipazioni sulla liquidazione dell'indennità di anzianità per l'acquisto dell'abitazione familiare.

Ancor più recentemente è stata finalmente avvertita dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici l'opportunità e, oserei dire, l'inderogabile necessità di esaminare responsabilmente e concretamente una proposta già in passato suggerita dalla Confedilizia al governo Colombo; quella relativa al sussidio casa, cioè all'intervento diretto dello Stato a favore del cittadino per aiutarlo a corrispondere una parte del canone d'affitto nel caso di dimostrata insussistenza di propri redditi elevati. Trattasi di una misura legislativa positivamente attuata da tempo in Francia ed in Germania e dal 1° aprile del corrente anno recepita anche dalla Svezia, di uno strumento validissimo che servirebbe a risolvere, quanto meno parzialmente, l'annoso problema del blocco dei fitti e ad alleviare il peso del fitto bloccato *ope legis* che con effetti assai nocivi è gravato per oltre tre decenni e grava tuttora a carico esclusivo dei proprietari di case, rappresentati spesso da piccoli risparmiatori.

Speriamo che le provvidenze a titolo prioritario promesse e programmate dal Governo non rimangano allo stato intenzionale e labiale.

Le passate esperienze non ci danno certamente tranquillità e ci lasciano quanto meno dubbiosi. Ma poichè la speranza è l'ultima dea alla cui protezione è dato appellarci, attendiamo alla prova il Governo, il quale ben conosce che lo sviluppo della edilizia residenziale non solo è determinante per il progresso civile e sociale del Paese, ma costituisce anche e preminentemente una forza traente dell'intero apparato produttivo. Allo stato però il Governo, nel tentativo di porre un tenue riparo alla situazione di crisi che affligge l'edilizia, è stato costretto a ricorrere ancora una volta, in via di eccezionale urgenza, al sistema delle agevolazioni ed esenzioni fiscali.

A tal fine ha varato un ulteriore decreto-legge, e cioè il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, che siamo ora chiamati a convertire in legge.

Come ebbi occasione di rilevare in questa Aula nella decorsa legislatura, in sede di conversione in legge del precedente decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 119, riflettente la stessa materia, trattasi di un espediente al quale da oltre cinquant'anni si è fatto costante ricorso per incentivare l'attività edilizia.

Originariamente, appena dopo la prima guerra mondiale, gli esoneri tributari per l'edilizia furono limitati per la durata di soli due anni alle imposte sui fabbricati, ma ben tosto l'esenzione di tali imposte fu elevata a dieci anni e quindi a venticinque anni per le costruzioni eseguite prima del 1927 e successivamente anche per quelle effettuate prima del 1935. Dopo la guerra 1940-45 i provvedimenti legislativi per l'incentivazione dell'edilizia sono stati numerosissimi e non solo hanno avuto per oggetto l'imposta erariale sui fabbricati e le relative sovrimposte comunali e provinciali sotto forma di esenzione venticinquennale, ma si sono riferiti anche all'imposta proporzionale per gli acquisti di aree destinate alla edificazione di case da abitazione, alla imposta di registro per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili urbani, alle imposte ipotecarie, alle imposte afferenti contratti di appalto, mutui, finanziamenti, conferimenti in società, nonchè alle imposte di consumo sui materiali da costruzione.

Vi è stata tutta una fiorita legislazione in materia, disarticolata, caotica ed imperfetta, che ha dato spesso luogo a rilevanti divergenze di interpretazione e di applicazione, con contestazioni frequenti di natura amministrativa, giudiziaria e costituzionale, che hanno tenuto impegnati in ponderoso lavoro gli organi giudicanti. Non è stato raro il conflitto tra provvedimenti adottati dallo Stato e norme poste in essere dalle regioni a statuto speciale, e particolarmente dalla regione siciliana che, ai sensi dell'articolo 36 del suo statuto, avvalendosi della potestà ad essa conferita in via concorrente, ha legiferato sulla stessa materia tributaria formante oggetto di leggi nazionali.

Si è verificato a volte un concorso di disposizioni tra loro divergenti, con conseguenti lunghe, laboriose e fastidiose discussioni in ordine alla loro compatibilità e alla loro legittimità costituzionale.

Sono dovuti trascorrere tanti anni, si sono dovute susseguire tante pronunzie tra loro contrastanti, fino a pervenire al riconoscimento della costituzionalità della legge regionale che concede, ad esempio, una maggiore esenzione in raffronto alle analoghe norme statali che prevedano una esenzione minore.

La prova provata della lacunosità e della imperfezione della legislazione in materia di edilizia trova il pieno riscontro proprio nel decreto-legge di cui è in esame la conversione in legge, e precisamente nel contenuto dell'articolo 2 di esso, laddove il legislatore è costretto a formulare una norma di interpretazione autentica allo scopo di dirimere contrasti e incertezze circa la disposizione, anch'essa a carattere interpretativo, dell'articolo 6-*ter* della legge 7 febbraio 1968, n. 26. Si reputa necessaria una nuova norma interpretativa per interpretare correttamente altra norma interpretativa. Speriamo che non si appalesi la necessità di una ulteriore legge di interpretazione autentica per

interpretare la norma interpretativa che stiamo esaminando.

Il timore però sussiste, se è vero, come è vero, che la Commissione bilancio del Senato, nell'esprimere il suo parere favorevole, ha osservato che l'articolo 2 del decreto-legge sembra avere un contenuto interpretativo contrastante con la natura giuridica della fonte nella quale è contenuto.

Per la verità l'articolo 2 del citato decreto-legge desta non poche perplessità. Al riguardo è da sottolineare che l'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, prevedeva la concessione del beneficio dell'imposta fissa di registro e quella delle riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto limitatamente alle aree edificabili destinate alla costruzione di case di abitazione non aventi carattere di abitazioni di lusso, anche se comprendenti uffici e negozi, stabilendo però che, sulla parte del suolo attigua al fabbricato che avesse ecceduto il doppio dell'area coperta, era dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro e ipotecaria.

L'articolo 6-*ter* della legge 7 febbraio 1968, n. 26, prescrisse invece che nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione i benefici di cui all'articolo 14 della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni si applicavano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

La norma si appalesò opportuna e legittima perchè non era certamente improntata a criteri di giustizia ed equità tributaria la esclusione dei benefici fiscali per aree che fossero o fossero divenute inutilizzabili, ai fini della materiale costruzione delle fabbriche, per fatti estranei alla volontà dell'acquirente e cioè per effetto di strumenti edilizi di natura cogente, quali i piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione.

A questa norma si deve riconoscere natura interpretativa e pertanto è innegabile l'applicazione di essa a tutti gli atti di acquisto di aree ed ai contratti di appalto stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge, sicchè in tal senso sembra pienamente accettabile, se non superflua, la norma di interpretazione autentica contenuta all'articolo 2 del decreto-legge in esame.

Il discorso sarebbe però ben diverso ove alla norma prevista dall'articolo 6-*ter* della legge n. 26 del 1968 dovesse attribuirsi natura innovativa. In tal caso il predetto articolo 2 non avrebbe senso perchè per ragioni di legittimità costituzionale una nuova norma può disciplinare solo rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e non certamente rapporti posti in essere anteriormente.

Non si comprende peraltro perchè nel citato articolo 2 sia omesso qualsiasi riferimento ai contratti di appalto già originariamente previsti nella legge del 1949 come atti aventi diritto alle agevolazioni fiscali.

Ad evitare perplessità ed eventuali futuri contrasti interpretativi, il mio Gruppo ha ritenuto opportuno proporre un emendamento al primo comma di detto articolo nel senso che dopo le parole: « acquisto di aree », vanno aggiunte le altre: « e ai contratti di appalto ».

L'articolo 1 del decreto-legge in esame, infine, prevede una ulteriore proroga dei termini previsti per l'inizio e l'ultimazione dei fabbricati o di porzione di essi onde godere di determinate agevolazioni fiscali.

Così come ho avuto l'onore di sottolineare in sede del richiamato mio intervento per la conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, il ricorso allo stillicidio legislativo di continue proroghe di termini per usufruire di benefici tributari, qualifica o, meglio, squalifica il decennale comportamento frammentario, claudicante e spesso contraddittorio adottato dal centro-sinistra nel settore edilizio ed urbanistico.

Esso non ha risolto per il passato e non risolve certamente i gravissimi problemi dell'edilizia abitativa e solo assai marginalmente è servito e serve all'incentivazione dell'attività edilizia.

Nel predetto mio intervento segnalai la opportunità di prorogare il termine iniziale per la costruzione degli edifici abitativi sino alla entrata in vigore della legge sulla riforma tributaria, atteso che questa delega al Governo ha la potestà di disciplinare particolarmente il regime delle esenzioni e

delle agevolazioni fiscali. E al n. 6 dell'articolo 9 si prevede specificatamente che le esenzioni, le agevolazioni e i regimi sostitutivi delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituiti dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta.

E posi in evidenza che l'allora progettata proroga di sei mesi del termine iniziale e cioè dal 31 dicembre 1971 al 30 giugno 1972, si appalesava insufficiente in special modo per determinate zone nelle quali occorre il decorso di lungo tempo per dare inizio alla costruzione di fabbricati, in quanto è necessario il preventivo conseguimento di tre o quattro autorizzazioni amministrative aventi natura ed effetti distintamente autonomi, quali la licenza edilizia rilasciata dal sindaco del comune, il nulla-osta della sovrintendenza ai monumenti, il *placet* della capitaneria di porto e, nelle zone sismiche, anche quello dell'ufficio del genio civile.

Allora solo qualche giorno, appena due giorni utili, mancavano allo spirare del termine perentoriamente previsto per la conversione in legge del decreto-legge e, pertanto, ragioni di opportunità e di urgenza sconsigliarono la presentazione del necessario emendamento.

La conversione avvenne nel testo di cui al decreto-legge, confermandosi così, ancora una volta, la regola per cui i decreti-legge quasi sempre ostano ad una completa e razionale disciplina legislativa.

Oggi, il decreto-legge 30 giugno 1972, numero 285, proroga al 31 dicembre 1972 il termine iniziale stabilito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e cioè a dire la proroga sino all'ultimo giorno antecedente alla entrata in vigore della riforma tributaria che, prima della conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, era prevista proprio per la data del 1° gennaio 1973.

A seguito, però, dello scivolamento al 1° gennaio 1974 della entrata in vigore di numerose ed importanti disposizioni della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sussistono seri e validi motivi perchè i termini per l'inizio e l'ultimazione dei fabbricati previsti ai fini delle agevolazioni fiscali dall'articolo 1 del decreto-legge in corso di esame siano rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1973 ed al 31 dicembre 1975.

Tali motivi sono quelli stessi illustrati nel mio intervento del 24 febbraio di quest'anno e sinteticamente richiamati nel corso di questo intervento. Essi stanno a base dell'emendamento che in tal senso il mio Gruppo ha presentato al testo di cui al citato articolo 1. E mi auguro che tale emendamento sia accolto.

Così mi sarebbe sottratta la modesta soddisfazione di potere rilevare, in un futuro certamente immediato, che il Governo, così come è avvenuto per il precedente provvedimento di proroga, in conformità ai rilievi del mio Gruppo, sarà costretto ad avvertire e concretizzare legislativamente la necessità di una ulteriore dilazione dei termini in *subiecta materia*; ma prevarrebbe la obiettiva e confortante considerazione che determinati provvedimenti, come quelli relativi alla incentivazione delle attività edilizie e cioè ad uno dei cardini sui quali deve fondarsi l'auspicata ripresa economica e sociale del nostro Paese, sono esaminati ed adottati dal Governo e dal Parlamento con ampio respiro e con senso di vera responsabilità nel quadro di una legislazione improntata a princìpi di reale e coordinata concretezza. *Quod est in votis*!

L'occasione costituisce la volta buona e sono lieto di rilevare che all'orizzonte appaiono auspici favorevoli se è vero, come è vero, che l'illustre relatore senatore De Luca ed altri colleghi della maggioranza parlamentare democristiana nel corso della seduta di stamane hanno presentato un emendamento identico a quello classificato con il numero 1. 1 ieri prodotto dal gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Grazie. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

Chiusura di votazioni

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiuse le votazioni per la nomina di tre Commissari

di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, di tre Commissari di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca e di tre Commissari di vigilanza al debito pubblico.

Invito i senatori Segretari Torelli, Pinto e Arena a procedere allo spoglio delle schede.

(*I senatori Segretari Torelli, Pinto e Arena procedono allo spoglio delle schede*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Albarello, Alessandrini, Antonicelli, Arcudi, Arena, Ariosto, Arnone, Artioli, Assirelli, Attaguile, Avezzano Comes, Azimonti,

Bacchi, Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro, Barbera, Barra, Bartolomei, Belotti, Bergamasco, Bermani, Bertinelli, Bertola, Bettiol, Bianchi, Boano, Boldrini, Bollini, Bonaldi, Bonazzi, Bonino, Borraccino, Branca, Brosio, Brugger, Bruni, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calia, Calvi, Canetti, Caron, Carraro, Cassarino, Cassiani, Catellani, Cavalli, Cebrelli, Cengarle, Cifarelli, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Coppola, Corona, Costa, Curatolo,

Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, De Carolis, De Falco, De Giuseppe, Della Porta, De Luca, De Marzi, De Sanctis, De Vito, De Zan,

Endrich, Ermini,

Farabegoli, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Follieri, Fracassi, Franco,

Gadaleta, Garoli, Gatto Eugenio, Gaudio, Germano, Giovannetti, Giraudo,

Lanfrè, La Penna, Leggieri, Lepre, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni,

Maccarrone, Maderchi, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Mari, Mariani, Martinazzoli, Martinelli, Mazzarolli, Mazzoli, Merloni, Merzario, Mingozzi, Modica, Moneti, Montini, Murmura,

Nencioni, Noè,

Oliva,

Pacini, Pala, Papa, Parri, Pastorino, Patrini, Pecchioli, Pelizzo, Pellegrino, Peritore, Petrella, Petrone, Picardi, Piccioni, Pieraccini, Pinna, Pinto, Piovano, Pirastu, Piscitello, Pistolese, Poerio, Pozzar, Premoli,

Ricci, Rosa, Rosati, Rossi Raffaele, Ruhl Bonazzola Valeria, Russo Arcangelo, Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Sarti, Scaglia, Scardaccione, Scarpino, Scelba, Scipioni, Segreto, Sema, Sgherri, Sica, Signorello, Signori, Spadolini, Spagnolli, Spataro, Specchio, Spigaroli, Spora, Stirati,

Tambroni Armaroli, Tanga, Tanucci Nannini, Tiberi, Togni, Torelli, Toros, Treu,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Valsecchi, Varaldo, Venanzetti, Venanzi, Vernaschi, Veronesi, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Basso, Berlanda, De Ponti, Segnana, Vedovato.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Poerio, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

A R N O N E , *Segretario*:

Il Senato,

considerata la situazione di pesante crisi esistente nell'edilizia abitativa,

tenuto conto che la tempestiva utilizzazione degli strumenti di intervento pubblico nel settore può rappresentare un elemento di ripresa dell'attività produttiva

impegna il Governo a dare piena e rapida attuazione alla legge 865 del 22 ottobre 1971, con particolare riguardo alle norme relative alla cooperazione edilizia disponendo la concessione dei contributi e fornendo le necessarie garanzie agli istituti di credito perchè l'articolo 72 della citata legge possa trovare la più ampia applicazione e determinare così gli effetti desiderati anche ai fini

dell'occupazione nell'edilizia e nelle attività collaterali.

1. POERIO, MADERCHI, BORSARI, BORRACCINO, FABBRINI, DE FALCO, PINNA, MARANGONI, CAVALLI, ABENANTE, CEBRELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Poerio ha facoltà di parlare.

P O E R I O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge all'esame del Senato tratta una materia di cui il Parlamento italiano si è già occupato. È una materia che è stata già trattata con l'approvazione della legge 1° giugno 1971, n. 291, prorogata con il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 119, convertito con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13.

Vi è però nel decreto-legge in discussione una novità che intendo subito affrontare e di cui si è già occupata la 5ª Commissione in sede di parere allorchè ha posto il problema della incompatibilità di norme interpretative contenute nell'articolo 2 del decreto-legge. Infatti, l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, al nostro esame, recita come segue:

« La disposizione dell'articolo 6-*ter* della legge 7 febbraio 1968, n. 26, deve intendersi applicabile anche agli atti di acquisto di aree stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta. Restano salvi i rapporti tributari comunque già definiti ».

Ognuno vede come la materia trattata dall'articolo 2 sia norma interpretativa e come tale impossibile ad essere codificata con decreto-legge, giacchè solleva questioni di principio e di natura costituzionale.

Dico subito che la preoccupazione non è stata sollevata solo dalla 5ª Commissione, ma è stata sollevata anche nella 6ª Commissione ed ha avuto il conforto delle preoccupazioni espresse dallo stesso Presidente della Commissione, senatore Martinelli, ed in un certo senso anche dal relatore, senatore De Luca. Non so come il problema possa essere superato nè so come la questione possa essere risolta. Sta di fatto che esiste ed io ho il dovere di richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un fatto che a me sembra alquanto delicato perchè — ripeto — solleva questioni di natura costituzionale.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il senatore De Luca, relatore sul disegno di legge in discussione, ha testè definito il decreto-legge stesso un insieme di norme non incisive per l'accelerazione dell'edilizia e quindi inadatte a rispondere alle attese di richiesta dell'occupazione e di case che c'è nel nostro Paese. Il collega De Luca ha altresì affermato che ben altri devono essere i provvedimenti che si attendono da parte del Governo per far fronte al delicato momento che attraversa il settore edilizio nel nostro Paese. Concordo con questi giudizi, concordo con il fatto che ben altre devono essere le iniziative che devono essere prese per far fronte alla delicata situazione che caratterizza il settore edilizio nel nostro Paese.

Infatti, proprio il collega De Luca, volendo portare argomenti a giustificazione della sua tesi, ha sostenuto che per quanto riguarda il settore delle abitazioni siamo in una fase discendente ed ha fornito alcune cifre che egli ha mutuato dai dati dell'ISTAT e che a me piace ripetete e sottolineare: 1968, progetti per abitazione 7.757.093; 1969, 2 milioni 471.370; 1970, 2.615.663; 1971, 2.982.910. Ed egli aggiungeva che la conferma si trova, per quanto attiene al numero dei lavori eseguiti. Infatti nel 1968 sono stati eseguiti vani 2.249.742; nel 1969, 2.315.084; nel 1970, 2.920.924; nel 1971, 2.915.704: un calo costante sia per i progetti sia per i vani costruiti. Quali riflessi un simile stato di cose abbia avuto sul volume degli investimenti per abitazione e quindi sul piano della occupazione e sull'intero settore dell'edilizia e delle attività collaterali è facile capire: anzitutto la quasi completa paralisi del settore, in secondo luogo la scarsa occupazione, in terzo luogo l'aumento del costo delle abitazioni, ed infine l'aumento del costo dei fitti.

Un disegno chiaro, portato avanti dalla grossa speculazione edilizia in legame alla rendita fondiaria parassitaria che evidentemente non si accontentano delle semplici agevolazioni fiscali previste dalla legge 1° giugno 1971, n. 291, ed oggi riproposte con il

decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, al nostro esame.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a questo punto il discorso si sposta sulla legge n. 865, cioè la legge sulla casa del 1971, tanto per intenderci, così come ha fatto il collega De Luca. È chiaro che il discorso sulla legge per la casa non può essere quello che va facendo l'onorevole Gullotti, ministro dei lavori pubblici, attraverso le dichiarazioni che ha rilasciato di recente al « Globo ». Una risposta al Ministro è già stata data dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL in una recente presa di posizione ove si afferma: « I recenti orientamenti manifestati da autorità di Governo e, in ultimo, dal Ministro dei lavori pubblici a proposito della legge sulla casa sono estremamente gravi e pericolosi per le loro implicazioni politiche. Il Ministro infatti ha preannunciato la necessità di operare sul corpo della legge non piccoli aggiustamenti, ma un radicale ridimensionamento dei suoi aspetti più innovativi per quanto concerne il ruolo delle regioni, il meccanismo finanziario e la sua gestione, la ristrutturazione dell'edilizia convenzionata e degli enti pubblici preposti all'intervento nel settore. CGIL, CISL e UIL respingono qualunque tentativo teso ad assestare un colpo decisivo all'applicazione della legge e tale da vanificarne l'efficacia rispolverando addirittura strumenti legislativi (vedi legge Aldisio) » — che abbiamo sentito testè richiamare anche dalla cosiddetta Destra nazionale in quest'Aula — ...

B O N I N O . È l'unica legge onesta che sia stata fatta nel dopoguerra.

P O E R I O . ... « o restaurando obsoleti meccanismi di sostegno (vedi sussidio casa) » — anche questo caro alla Destra cosiddetta nazionale — « che l'esperienza ha mostrato come assolutamente inadeguati a risolvere i problemi strutturali dell'edilizia. CGIL, CISL e UIL ribadiscono la richiesta di applicazione rapida ed integrale della legge 865 ». Ed è quanto mi permetto di chiedere in questa sede a nome della mia parte politica, signor Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, per rispondere a quelle attese di carattere occupazionale e di ripresa del settore edile di cui ha parlato nella sua relazione anche il collega De Luca.

Infatti chiedo al Governo di voler adempiere alla piena applicazione della legge numero 865 del 1971 richiamandolo al rispetto delle norme finora disattese e contenute nella legge stessa; e vorrei che l'onorevole Ministro ne prendesse nota per poter rispondere, se può, o per invitare il Governo, nella prossima riunione che pare debba essere convocata a giorni, al rispetto di tali norme.

Mi permetto dunque di richiamare il Governo: 1) all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 che fa obbligo al Ministero del tesoro di indicare entro il 30 marzo 1972 gli istituti di credito per i mutui; 2) all'applicazione del primo comma dell'articolo 75 che pone al 30 aprile 1972 il termine per l'emanazione delle norme per l'assegnazione e revoca, determinazione e revisione dei canoni per l'edilizia popolare e alla conseguente applicazione dell'articolo 8 che istituisce la commissione dei cosiddetti 10 più 10 per l'esame della materia; 3) all'applicazione del secondo comma dell'articolo 5 che stabilisce la data del 31 dicembre 1971 per il trasferimento dei fondi sui conti correnti speciali; 4) all'applicazione del primo comma dell'articolo 8 che stabilisce la riorganizzazione degli enti che attualmente presiedono all'edilizia popolare; 5) all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 45 che prevede entro il 31 ottobre di ogni anno l'obbligo da parte del Ministero dei lavori pubblici di trasmettere alla Cassa depositi e prestiti le richieste di mutui; 6) al discorso che si è aperto in questi giorni nei confronti delle regioni con gli elementi limitativi che si vorrebbero imporre all'autorità delle regioni stesse anche in materia urbanistica.

Solo ciò facendo il Governo, cioè applicando integralmente la legge n. 865, può rispondere alle attese delle masse degli edili in sciopero in questi giorni e può aiutare altresì la ripresa del settore edilizio che è certamente uno dei settori fondamentali per la ripresa economica generale del Paese per i collegamenti che l'edilizia ha, come afferma-

va testè il collega De Luca, con altri settori produttivi: ferro, cemento, legno eccetera.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, discutendosi di interventi indispensabili alla ripresa economica e all'occupazione nel settore dell'edilizia, certamente non possiamo sottacere il giudizio della Corte dei conti espresso sul bilancio dello Stato per il 1971. Con questo giudizio, che se anche dal punto di vista costituzionale non è di merito, i rilievi presentati dalla Corte stessa finiscono inevitabilmente per sollecitare questioni di indirizzo politico nella gestione generale della spesa pubblica e delle scelte politiche.

Anche per il 1971 il giudizio della Corte ripropone il problema dei residui passivi, cioè il problema della spesa deliberata e non effettuata, sostenendo che i residui stessi sono aumentati di 848 miliardi, raggiungendo la quota fantastica di 8.692 miliardi. Sono residui che colpiscono settori come le ferrovie, gli acquedotti, le fognature, le strade statali e le bonifiche.

L'ISTAT aggiunge poi che le opere pubbliche sono diminuite del 37 per cento sul piano della realizzazione dall'inizio del 1972.

Da tutto ciò si evince che il 1972 è iniziato all'insegna di una caduta dell'occupazione nelle opere pubbliche. Anzichè una spinta si è avuta una diminuzione sul piano della realizzazione di quelle opere infrastrutturali e di civiltà che sono indispensabili in regioni come quelle del Mezzogiorno d'Italia, e non solo, per bloccare l'esodo ed evitare la desertificazione delle campagne e delle città.

Certamente a determinare questo stato di cose si intrecciano motivi politici generali e disfunzioni burocratiche, nonchè affarismo e corruzione.

Noi vogliamo che questo stato di cose venga superato e che attraverso misure adeguate si risponda alle attese delle masse operaie, e non solo operaie, che sono quelle di volere un indirizzo nuovo e scelte nuove capaci di rimuovere ostacoli ed indecisioni per permettere una ripresa generale dell'economia del Paese.

Per concludere, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei ritornare al decreto-legge in discussione per chiedere al Governo se non ritenga opportuno disporre concessioni di contributi e fornire necessarie garanzie agli istituti di credito in favore della cooperazione edilizia affinchè il disposto dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge-casa) possa trovare la più ampia applicazione e determinare così gli effetti desiderati. Così come ritengo necessario un intervento per favorire il credito alle piccole e medie imprese edili in una situazione in cui — secondo le ultime comunicazioni dateci solamente da 24 ore — pare che le banche rigurgitino di denari.

Ho presentato a tale proposito insieme con altri colleghi un ordine del giorno che fin d'ora ritengo illustrato.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non provvedimenti occasionali o norme non incisive, come diceva il collega De Luca, sono quelli che i lavoratori del Paese chiedono, ma interventi validi ed atti a rimuovere la situazione attuale. Riteniamo che non è con questo disegno di legge che ciò si ottiene, e con la scelta operata dall'attuale Governo che si presenta al Parlamento con provvedimenti come quello in esame e con gli altri presentati in questa fine di estate calda.

Ben altro attende il Paese, ben altro chiedono i lavoratori in lotta.

Tuttavia, il decreto-legge avrà, per le considerazioni di carattere generale connesse con l'occupazione operaia nel settore edile, la nostra astensione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo anche perchè dovrei ripetere, in tema di effetti incentivanti del provvedimento in esame, le considerazioni che per il Gruppo del partito socialista italiano ho espresso ieri l'altro quando il Governo ha accettato l'ordine del giorno presentato dai senatori socialisti che lo impegna ad informare a breve termine il Parlamento ed il Paese dell'intera politica dei vari incentivi che operano da noi, espressi

in quantità di costi ed in quantità di vantaggi, sulla politica di difesa e tonificazione dell'occupazione che è poi l'obiettivo sociale del provvedimento.

Per il decreto-legge sulla proroga delle agevolazioni all'edilizia, devo aggiungere una critica di fondo che i senatori socialisti avanzano ed è la lentezza con cui si stanno attuando gli adempimenti sulla riforma della casa che, oltre a dare la casa ai lavoratori, darebbe lavoro alle maestranze edili, risolvendo il problema della loro occupazione e liberandole dal ricatto padronale, che trova alimento anche in ambigue dichiarazioni di questo governo che fa capire di voler modificare la riforma portata avanti dal Partito socialista italiano, svuotandola di alcuni contenuti essenziali per la sua concreta applicazione.

Un' altra riserva che i socialisti avanzano riguarda più propriamente i vantaggi fiscali del decreto al nostro esame e la concretizziamo in una domanda che rivolgiamo al Governo. Poichè con il 1974 opererà l'imposta personale e cadrà l'imposta sui fabbricati, come verranno mantenute le esenzioni venticinquennali per i redditi dei fabbricati? È una domanda che deve pur porsi il legislatore che non può evidentemente vendere fumo, a parte la considerazione, che è ormai di critica storica, ma pur sempre utile, di come si sia buttato via un sacco di denaro per l'erario, con la generalizzazione dell'esenzione a tutto il settore abitativo, quando doveva essere limitato, anche soggettivamente, alla sola casa goduta dal proprietario per la sua famiglia; sacrificio di pubblica entrata che non ha portato alcun effetto incentivante in quanto si sarebbe costruito ugualmente, con rapina di paesaggi e di decenza abitativa.

Quando pensiamo agli Stati Uniti, ad esempio, che ritraggono da detta imposta oltre il 20 per cento dell'entrata fiscale, pur non applicando le aliquote esose da reddito di capitale che imponiamo solo alle vecchie case soggette alle locazioni bloccate dal lontano 1° marzo 1947, e paragoniamo questa entrata alla nostra che per detta imposta è inferiore all'1 per cento del gettito fiscale complessivo, davvero c'è da pensare all'Italia come al paese delle meraviglie.

Riproporremo il nostro emendamento, rimandato dalla Commissione in Aula, che mira a porre fine ad un'assurda pretesa del fisco che, con la strana teoria delle reciproche permute di quote di diritti superficiari, va a privare dei benefici fiscali della legge n. 408 (imposta fissa di registro e tassa ipotecaria ridotta al quarto) un gruppo di cittadini per la maggior parte lavoratori che acquistano un terreno per sopra costruirvi un fabbricato a più appartamenti a regime condominiale. L'accoglimento dello stesso potrebbe parzialmente confortarci delle perplessità di questo tipo di incentivazione peraltro incerte nella loro attuazione e nella durata.

L'emendamento va ad ovviare, come efficacia interpretativa, all'assurdo che della legge 408 possa fruire, ad esempio, un imprenditore che costruisce per vendere le unità immobiliari e non invece una cooperativa di lavoratori che abbia acquistato lo stesso terreno per costruire le proprie case in condominio per evidente economia di spesa.

Queste considerazioni e quelle generali, che per il Gruppo del partito socialista italiano, abbiamo ieri l'altro motivato, legittimano la nostra astensione dal voto del provvedimento, in attesa del rendiconto sulla economia e sulla politica degli incentivi assicurataci dal Governo, preoccupati soprattutto di non ulteriormente compromettere l'occupazione ed il salario dei lavoratori del settore edile, oggi in lotta ed ai quali va tutta la nostra solidarietà. Grazie.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D E L U C A , *relatore*. Brevemente, onorevole Presidente. Debbo ringraziare tutti i colleghi intervenuti, i quali in definitiva hanno mostrato, se non consenso pieno nel senso di adesione al disegno di legge, per lo meno una benevola astensione come quella annunziata dal collega Poerio per quanto si

riferisce all'atteggiamento del Partito comunista.

I colleghi intervenuti si sono soffermati su questo disegno di legge, ma hanno spaziato soprattutto sul problema generale della casa. Anch'io ne ho fatto cenno affermando che è un problema di alto contenuto economico, di altissimo contenuto sociale e morale, che va affrontato nella sua integralità.

Non entro nella complessità degli argomenti che sono stati addotti su questo settore, augurandomi e auspicando che il Governo, secondo le dichiarazioni programmatiche fatte dal Presidente del Consiglio e richiamate anche dal senatore Filetti e dal senatore Poerio, voglia il più presto possibile presentare al Parlamento provvedimenti atti a risolvere questo importante problema, così assillante per la nostra economia.

È stato sollevato il problema della compatibilità, evidentemente sotto il profilo costituzionale, di una norma interpretativa in un decreto-legge. Non voglio disquisire sulla natura giuridica di questa inserzione. Entrando nel merito, ritengo che la norma sia da approvare. Se non fosse stata presentata dal Governo, l'avremmo presentata noi in sede di conversione del decreto. Per me vale soprattutto questo: la sostanza, il contenuto di questa norma, che è più che legittima e che io invito ad approvare insieme alle altre norme.

Per quanto si riferisce a ciò che ha affermato il collega senatore Lepre, ossia come il Governo provvederà per quanto attiene alle esenzioni che noi andiamo oggi a stabilire, o meglio a prorogare, ho fatto cenno all'articolo 17 della legge di riforma tributaria, che ha lo scopo di disciplinare tutta la materia delle esenzioni, nell'ambito della legge di riforma tributaria, non annullando quelle che noi andiamo a stabilire.

Si capisce, essendo domani abolita l'imposta comunale di consumo, è evidente che dovrà esserci un corrispettivo di quelli per i quali noi facciamo una riduzione ai quattro quinti. Così l'imposta sui fabbricati sarà soppressa e ci sarà l'imposizione diretta che comprende, fra gli altri addendi, anche uno relativo al reddito dei fabbricati. È evidente che i percettori di questo reddito per quanto attiene alla esenzione venticinquennale, dovranno continuare ad essere esenti.

In questo momento non si può fare altro se non precostituire una facilitazione fiscale, salvo poi provvedere ad una regolamentazione in armonia con la legge di riforma tributaria.

Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti ad integrare la mia relazione introduttiva, anche se hanno esposto critiche e punti di vista diversi.

Mi auguro che il Senato voglia confortare con il suo voto il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

V A L S E C C H I , *Ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore, che ha così lucidamente esposto la sua relazione e che ringrazio, ha sicuramente concorso — ed egli stesso lo ha riconosciuto — ad ampliare il discorso su questo disegno di legge di conversione; un discorso che si è esteso nel dibattito sulle condizioni del settore dell'edilizia che, come da ogni parte è stato riconosciuto, attraversa nel nostro Paese un momento notevolmente pesante.

Il relatore ha riconosciuto — e sono d'accordo con lui — che non è questa la sede nella quale proseguire un discorso di questo tipo, anche perchè, come egli ha ricordato, il Presidente del Consiglio, nell'esposizione delle linee programmatiche, si è fatto carico di discutere in Parlamento il grave problema della casa e dell'attività edilizia in genere. Sono quindi impegnate responsabilità ben diverse da quella del Ministro delle finanze in questo tema, mentre mi trovo a render conto dinnanzi a voi delle ragioni del provvedimento in esame; ragioni che ho il piacere di vedere sostanzialmente condivise da tutta l'Assemblea perchè ritenute accoglibili e urgenti.

Questo provvedimento, in definitiva, ambisce a non creare una soluzione di continuità nella concessione delle provvidenze di natura fiscale che fino adesso hanno accompagnato le costruzioni destinate all'edilizia abitativa non di lusso. Esse riguardano, co-

me è stato ricordato, le agevolazioni in materia ipotecaria e di registro per l'acquisto delle aree, così come riguardano le agevolazioni in materia di dazio e consumo per i materiali di costruzione e di imposta sui fabbricati per coloro che diventeranno proprietari delle case.

Non più di questo vuole prefiggersi il provvedimento. E la discussione che si è svolta attorno ad esso in Commissione, quella che è stata qui fatta attraverso i vari interventi e riproposta con gli emendamenti presentati, ha offerto modo al Governo ed a voi di vedere quanto si possa perfezionare il decreto; ma nel complesso ci ha convinto a contenerlo nei limiti entro i quali esso è nato e deve per volontà comune mantenersi.

Ringrazio quindi quanti hanno preso parte a questa discussione e per alcune delucidazioni particolari che sono state fatte vuoi in materia di imposizione diretta vuoi in materia di imposta sui dazi e consumi in connessione con la prevista entrata in vigore della riforma tributaria, credo di aver modo di manifestare l'opinione del Governo man mano che dovremmo occuparci degli emendamenti che trattano delle materie specifiche.

Se possiamo convenire su questo accordo, onorevoli colleghi, mi riterrei pago di questa brevissima risposta rinviando le ulteriori illustrazioni in sede di esame degli emendamenti.

Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno presentato dal senatore Poerio e da altri senatori, per il quale il relatore si è rimesso al Governo, vorrei dire poi che l'ordine del giorno stesso evidentemente non va indirizzato al Ministro delle finanze perchè impegna il Governo su una materia che, rimandando alla legge 865 cioè alla legge sulla casa, vede coinvolta la responsabilità di una serie di ministri e in modo particolare dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Ciò premesso quindi, posso accettare questo ordine del giorno come raccomandazione assumendomi l'incarico di trasferire ai Ministri competenti la richiesta, che viene presentata per un approfondito esame.

P R E S I D E N T E . Senatore Poerio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

P O E R I O . Signor Presidente, certamente l'impegno assunto dall'onorevole Ministro può in un certo qual modo essere una risposta positiva alla nostra richiesta. Pertanto non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Articolo unico.

Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 44, primo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dalle successive proroghe per i trasferimenti a titolo oneroso effettuati fino al 31 dicembre 1970 deve intendersi applicabile a tutti gli atti e contratti indicati agli articoli 1 e 81, lettera *c*), della tariffa allegato " A " al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni ed agli articoli che vi fanno richiamo ».

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire.

Si dia lettura dei due emendamenti, di identico contenuto, presentati all'articolo 1.

A R N O N E , *Segretario*:

Sostituire le parole: « 31 dicembre 1972 » *con le altre*: « 31 dicembre 1973 » *e le parole*: « 31 dicembre 1974 » *con le altre*: « 31 dicembre 1975 ».

1. 1 FILETTI, NENCIONI, BASADONNA, DE SANCTIS, LANFRÈ, DE FAZIO, LA RUSSA, PISTOLESE

Sostituire le parole: « 31 dicembre 1972 » *con le altre*: « 31 dicembre 1973 » *e le parole*: « 31 dicembre 1974 » *con le altre*: « 31 dicembre 1975 ».

1. 2 DE LUCA, FOLLIERI, ASSIRELLI, MURMURA, ROSA, OLIVA, BALDINI, SALERNO

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Una delle ragioni poste a giustificazione del decreto-legge in esame, così come leggesi nella relazione al disegno di legge di conversione, è costituta dalla proroga dell'entrata in vigore della riforma tributaria che, con il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, era stata determinata nell'unica data del primo gennaio 1973. Per tale motivo il termine iniziale per godere delle agevolazioni fiscali per l'edilizia è stato prorogato con il decreto-legge n. 285 al 31 dicembre 1972.

Poichè in sede di conversione del decreto-legge n. 202, la riforma tributaria e particolarmente la parte di essa relativa alle esenzioni e agevolazioni fiscali è slittata al primo gennaio 1974, sembra di tutta evidenza che la proroga dei benefici tributari per l'incentivazione dell'edilizia debba fare riferimento ai fabbricati iniziati a costruire non entro il 31 dicembre 1972 bensì entro la data del 31 dicembre 1973. Correlativamente va prorogato al 31 dicembre 1975 anzichè al 31 dicembre 1974 il termine per l'ultimazione delle costruzioni.

Per tale motivo non credo che sussista alcuna seria ragione per non accogliere l'emendamento 1. 1 presentato dal mio Gruppo. Tale emendamento poi è pienamente valido ove si ponga mente che una ulteriore proroga di appena 6 mesi, così come ho rilevato in sede di discussione generale, si appalesa strumento inidoneo ed insufficiente perchè se la costruzione di un edificio non è stata ancora iniziata, quasi certamente è ben difficile poterla iniziare nel previsto brevissimo termine a causa delle lungaggini e remore burocratiche che notoriamente ritardano le concessioni delle autorizzazioni amministrative.

La proposta breve proroga di 6 mesi costituirebbe quindi soltanto un provvedimento frammentario, soggetto ad ulteriore immediata revisione, onde appare conferente l'accoglimento del nostro emendamento.

D E L U C A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L U C A , *relatore*. Signor Presidente ho presentato l'emendamento 1. 2 sia in Commissione sia in Aula, per cui evidentemente propongo che sia approvato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

V A L S E C C H I , *Ministro delle finanze*. Questi due emendamenti, che hanno poi il medesimo testo, mi offrono l'occasione di dire, anche in risposta ad alcune domande che sono state fatte nei vari interventi, che ovviamente la proroga dei termini previsti dall'articolo 1 farà sorgere problemi particolari in sede di attuazione della riforma tributaria. Ma devo anche far presente al Senato che il princìpio di non privare i contribuenti delle agevolazioni fiscali esistenti o comunque previste prima dell'entrata in vigore della riforma tributaria deve essere fatto salvo. Quindi, con il nuovo sistema tributario, che peraltro andrà in vigore nel 1974, il reddito dei fabbricati, che dovrebbe essere assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito complessivo assoggettabile all'imposta locale sui redditi.

Tenendo presente questo princìpio, in sede di emanazione dei decreti delegati o, se volete, avvalendoci della norma delegata con la quale il Governo è autorizzato a procedere a ulteriori aggiustamenti dei decreti delegati qualora questi fossero necessari, faremo in modo di rispettare rigorosamente le agevolazioni concesse in materia di edilizia per tutta la durata della concessione.

Non c'è dubbio che qui si coinvolge una serie di interessi poichè l'esenzione, che normalmente è venticinquennale — solo nell'ultima legge sulla casa si considera l'ipotesi di una esenzione quindicennale, accanto però a una venticinquennale — deve essere rigorosamente rispettata come impegno derivante da una legge a suo tempo assunta a base dell'incentivazione edilizia. Quindi noi dovremo trovare un modo per accordare l'applicazione della esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione per il 1973, anno nel quale entrerà in vigore l'IVA, attraverso delle forme transitorie che studieremo in sede di applicazione di legge delegata.

È molto difficile che io possa presentare adesso delle percentuali di variazione rispetto alla aliquota normale; ma sicuramente, nei confronti di questo problema che esiste per quanto riguarda il passato (per esempio per le costruzioni già in atto, ma che saranno terminate alla data del 31 dicembre dell'anno venturo, e perchè non vi è motivo di creare delle differenze tra contribuente e contribuente), troveremo il modo di consentire il godimento dei benefici anche nell'arco transitorio tra l'entrata in vigore dell'IVA nel 1973 e la permanenza per l'anno successivo della norma di agevolazione di dazio-consumo sui materiali da costruzione.

Mi sembrava opportuna questa precisazione, poichè è bene che l'impegno che il Governo assume sia, come penso debba essere, condiviso dall'intera Assemblea.

Con queste osservazioni che si sono rese necessarie (dal momento che gli emendamenti fanno slittare di un anno la data entro la quale deve essere iniziata la costruzione della casa e quella entro la quale deve essere finita) chiedo scusa per essermi dilungato a spiegare il motivo dell'accettazione dei due emendamenti.

M A D E R C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A D E R C H I . Signor Presidente, siamo contrari a quest'emendamento e non possiamo accettarlo, innanzitutto perchè cambia la natura del decreto. Il decreto ha una sua giustificazione di tecnica legislativa, interviene in un momento particolare, quando cioè si decide di rinviare la riforma, mentre l'edilizia accenna ad alcuni elementi di ripresa — non è esatto infatti quanto è stato detto dal relatore — e ha bisogno di provvedimenti che non turbino la situazione, come potrebbe essere, se non altro sul piano forse psicologico, l'abolizione della norma che andiamo a prorogare. Se tutte queste ragioni non sono più tenute presenti, se il termine viene prorogato ulteriormente, se non si interviene nel modo specifico proposto dal decreto per accelerare quanto più è possibile la ripresa dell'attività produttiva e quindi con termini abbreviati, tutti i presupposti che giustificano il provvedimento stesso vengono a cadere.

Per questa ragione, per la perdita del carattere particolare che l'emendamento imporrebbe al decreto siamo contrari all'approvazione dell'emendamento, voteremo contro e se dovesse passare dovremmo anche rivedere la nostra posizione sull'intero decreto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti i due emendamenti 1. 2 e 1. 1, di identico contenuto, presentati rispettivamente dal senatore De Luca e da altri senatori e dal senatore Filetti e da altri senatori, accettati sia dalla Commissione sia dal Governo. Chi li approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvati

Sull'articolo 2 è stato presentato dal senatore Brosio un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 6-*ter* della legge 7 febbraio 1968, n. 26, è sostituito dal seguente:

" I benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, si intendono applicabili all'intera

area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche o sulla salvaguardia del territorio.

La disposizione si applica anche agli atti di acquisto stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salvi i rapporti tributari comunque già definiti " ».

2. 3

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi questa è la prima volta che prendo la parola davanti a questa Assemblea sia pure per il modesto emendamento che devo illustrare. Vorrei dire quanto sinceramente e profondamente io senta l'onore di partecipare a questa Assemblea e ai suoi dibattiti. Vorrei anche inviare qui un saluto a lei, onorevole Presidente, e a tutti gli onorevoli colleghi di ogni parte politica.

Ciò detto, vengo subito e brevemente alla illustrazione del mio emendamento cui mi atterrò. Deliberatamente non ho voluto partecipare alla discussione generale. La nostra parte è favorevole all'accoglimento del decreto così come ci viene proposto. Il nostro emendamento ha una funzione di chiarimento che mi pare giustificata e non intende per nulla cambiare la natura del provvedimento nè sconvolgere la serie di complessi provvedimenti in materia edilizia che sono stati richiamati così diligentemente e chiaramente dal relatore, ma semplicemente intende portare il chiarimento, l'interpretazione contenuta nell'articolo 6-*ter* della legge 7 febbraio 1968 n. 26 alle sue logiche eque conseguenze senza alterare la norma in alcun modo.

Vorrei premettere a questo proposito che è stata opportunamente sollevata dal collega Poerio (e poi su questo è intervenuto anche il relatore) più che l'eccezione il dubbio di un problema costituzionale relativo alla possibilità di introdure in un decreto-legge una norma interpretativa di una legge precedente. Dico questo non per risollevare la questione generale ma semplicemente perchè l'inesistenza di questa incostituzionalità è la premessa necessaria per la possibilità di accettazione dello stesso emendamento il quale a sua volta è di natura sostanzialmente interpretativa. Ora è esatto quello che ha ricordato il senatore Poerio circa la discussione che avvenne in Commissione ma è anche esatto che in quel momento mi sono permesso di osservare — e vorrei ripetere qui molto brevemente come lo feci allora — che non vedo alcuna ragione giuridica per negare ad un decreto-legge la potestà di interpretare una legge precedente, specialmente quando su questa legge o su una serie di disposizioni precedenti come nel caso, siano sorte delle controversie che è interesse generale troncare. Mi pare che di questo parere sia stato in Commissione il rappresentante del Governo, che era il senatore Belotti, il quale ha richiamato i numerosi precedenti positivi nello stesso senso. Credo quindi che questa obiezione, che del resto anche il relatore ora ha superato, non sia giustificata.

Con il mio emendamento sostanzialmente non si fa che portare l'articolo 6-*ter* alle sue logiche e intere conseguenze. L'articolo 6-*ter* dice: « Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione » — e questo è il punto — « i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, si intendono applicabili all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche ». Limitare l'estensione di questi benefici ai soli comuni che siano dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione sembra a me illogico e troppo restrittivo. Infatti ci sono molti comuni — e l'esperienza di molti dei colleghi che sono in quest'Aula che hanno avuto occasione di amministrare come sindaci i loro comuni lo conferma — in cui esistono delle norme che limitano il rapporto tra le aree e i fabbricati, ma che non sono contenute in piani regolatori o in programmi di fabbricazione. Ora, perchè escludere dall'applicazione dei benefici quei comuni in cui non esiste il programma o il piano regolatore? Questo, a nostro avviso, è illogico, crea delle

disparità di trattamento, crea degli evidenti inconvenienti ed è contrario all'equità.

Per tale motivo noi abbiamo proposto un emendamento che, per quanto sia formalmente presentato come sostitutivo, sostanzialmente è interpretativo (interpretazione estensiva, se si vuole, ma interpretazione), che dà alla norma il suo pieno significato e la estende a tutti i comuni e a tutte le conseguenze delle norme urbanistiche dei comuni, qualunque sia il loro titolo giuridico, siano esse inserite formalmente o non lo siano in piani regolatori o in programmi di fabbricazione.

Vorrei sottolineare, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che questa e soltanto questa è la portata del mio emendamento: una ristretta ma equa portata interpretativa. E come tale mi pare che non dovrebbe sollevare obiezioni. Ma poichè mi faccio scrupolo di evitare qualsiasi dubbio che questa proposta possa avere non delle intenzioni, che sono escluse, ma delle conseguenze oggettive che vadano al di là di questa ristretta portata che credo di aver sufficientemente illustrato, faccio presente che sarei disposto anche a semplificare ulteriormente il mio emendamento e ad eliminare l'accenno alle « norme sulla salvaguardia del territorio » che è contenuto alla fine del primo comma dell'emendamento stesso. Qui infatti potrebbe nascere il dubbio che la menzione di simili norme, non meglio precisate, possa avere nell'interpretazione successiva una portata estensiva o dubbia o tale da ingenerare la preoccupazione che la norma possa poi essere sfruttata per fini che vadano al di là di quelli che ho qui sostenuto.

Ho dunque preparato un emendamento corretto, che potrei distribuire, il cui testo definitivo sarebbe il seguente: « I benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni si intendono applicabili all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle vigenti (aggiungo la parola vigenti perchè è indispensabile qui) norme o prescrizioni urbanistiche ». Il successivo comma rimane.

Consegno il nuovo testo dell'emendamento e credo di non avere altro da aggiungere, almeno per il momento.

P R E S I D E N T E . Segue un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Dopo le parole: « acquisto di aree » *inserire le altre*: « ed ai contratti di appalto ».

2. 2 FILETTI, NENCIONI, BASADONNA, DE SANCTIS, LANFRÈ, DE FAZIO, LA RUSSA, PISTOLESE

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Così come ho sottolineato in sede di discussione generale, l'articolo 2 del decreto-legge in esame interpreta la disposizione dell'articolo 6-*ter* della legge n. 26 del 1968. Tale legge fa riferimento ai benefici fiscali previsti dall'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e cioè attiene all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto.

Non si vede perchè in sede di norma di interpretazione autentica l'agevolazione fiscale debba limitarsi agli atti di acquisto delle aree, rimanendone esclusi i contratti di appalto relativi alle costruzioni che debbono sorgere su dette aree.

Per tale considerazione sembra di piena evidenza logica e giuridica la fondatezza del nostro emendamento 2. 2 e pertanto confidiamo nel suo accoglimento da parte dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Segue un emendamento aggiuntivo, presentato dal senatore Lepre e da altri senatori. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Aggiungere il seguente comma:

« I benefici per gli acquisti di aree edificatorie previsti dalla legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive conferme, modificazioni e proroghe e in particolare i benefici della tassa fissa di registro e della riduzione al quarto della imposta ipotecaria, si in-

tendono spettanti anche per gli atti nei quali gli acquirenti per quota precostituiscono il condominio con attribuzione in proprietà esclusiva delle singole edificande unità immobiliari ».

2. 1 LEPRE, SEGRETO, CIPELLINI, ARFÈ, VIGNOLA, ALBERTINI, COLOMBO, CUCINELLI

L E P R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . La legge del 1949 tendeva a realizzare l'attribuzione dei benefici fiscali per l'acquisto di aree limitatamente a tre volte quella coperta per chi si fa una casa. In sede applicativa di questa imposta, in occasione della sua esazione al momento della registrazione, si è verificata una casistica strana e difforme da regione a regione per cui è necessario salvare lo spirito della legge.

Nell'ipotesi che una persona si costruisca una casa secondo i limiti di superficie previsti dalla vigente legislazione per un certo tipo di case, il discorso è chiuso con la tassa agevolata fissa e quella ipotecaria ridotta al quarto per tre volte la superficie coperta. Per il caso di un imprenditore che costruisca un condominio di 50 appartamenti che poi vende, il discorso è anche chiuso perchè fruisce dell'agevolazione. Quando si dà il caso che si presentino più cittadini — non dico lavoratori, dico più cittadini — ad acquistare insieme un'area per poi costruirvi un edificio del quale si attribuiscono singole unità immobiliari che sono ancora da farsi (per esempio stabiliscono che gli appartamenti del primo piano vadano a Tizio o a Caio: attribuzioni che corrispondono alle quote ideali indivise di terreno acquistate) gli uffici del registro si adeguano all'interpretazione giusta, a nostro avviso, della legge e ricevono la tassa fissa e l'imposta ipotecaria ridotta al quarto.

Quando arriva poi l'ispettore, si può verificare l'ipotesi che esso dica che oltre all'acquisto è stato stipulato anche un altro atto che è quello di costituzione di condominio e quindi è stata contrattata una permuta di quote ideali di diritti superficiari; questa dovrebbe essere la motivazione giuridica, che del resto si fonda anche su una sentenza della Corte di cassazione di alcuni anni fa, superata, come dirò fra poco, da una sentenza della Cassazione del marzo scorso. Tale sentenza del 21 marzo scorso afferma che non si possono considerare costituzioni di reciproche concessioni o permute di diritti superficiari, nella fattispecie in esame, perchè l'ipotesi per cui si possa costituire un diritto superficiario presuppone una proprietà di terzi, e non può manifestarsi tra parti comproprietarie di quote ideali. E, seguendo questo discorso a nostro parere errato, fanno pagare, considerandola permuta, l'11 per cento, cioè l'imposta piena, su tutto il terreno che aveva fruito, all'atto della registrazione, della tassa beneficiata.

Alcuni uffici poi, interpretando un'altra sentenza, della Commissione centrale, della Cassazione o di qualche tribunale, dicono: non c'è la permuta di diritti superficiari, ma c'è una comunione e quindi prendiamo la tassa dell'1 per cento, cioè di divisione, perchè presumiamo uno scioglimento di comunione, di quote ideali coevo all'atto di acquisto. L'1 per cento è la tassa meno onerosa e non preoccupa.

Perchè si è fatta questa legge? Per favorire i cittadini a costruirsi una casa. Se più cittadini, per economia di spesa, in citta, non possono permettersi il lusso di costruirsi una casa singola su un terreno, si costituiscono in condominio e si fanno la casa a più appartamenti. Lo spirito del legislatore era di concedere i benefici derivanti dalla legge n. 408 a chi si costruiva una casa per abitarvi, nei limiti di volume e di spazio contemplati dal legislatore.

Il relatore già in Commissione ha espresso parere favorevole e auspichiamo che l'Assemblea voglia porre riparo, attraverso una norma interpretativa, alla distorsione che viene fatta in sede pratica dello spirito della norma che voleva raggiungere lo scopo di cui ho discusso prima.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L U C A , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2. 3, il relatore si rimette al Governo; esprime parere favorevole all'emendamento 2. 2 e all'emendamento 2. 1.

V A L S E C C H I , *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, dinanzi all'emendamento modificato nel senso che ha annunciato il senatore Brosio, cioè che dal testo debba essere tolta la locuzione « o sulla salvaguardia del territorio », rimango perplesso, perchè non lo considero un fatto tale da chiarificare la materia complicata di cui ci occupiamo.

Chiedo qualche minuto d'attenzione al Senato per intenderci in questo settore, irto di numerose norme ed eccezioni. Come ciascuno di voi ha potuto vedere, il termine di partenza è sempre la legge 2 luglio 1949, n. 408, la cosiddetta legge Tupini, ed in modo particolare qui si ricorda l'articolo 14. Che cosa stabiliva la legge Tupini all'articolo 14 quando dettava l'agevolazione della tassa fissa di registro e la riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria, purchè le costruzioni avessero inizio e fine entro termini previsti? Stabiliva, in sostanza, che i benefici fiscali estendessero la loro efficacia limitatamente ad una superficie di terreno che non superasse il doppio di quella dell'area coperta.

Quest'interpretazione viene chiara dalla lettura dell'ultimo comma dell'articolo 14. Dice quest'ultimo comma: « Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria ». Cioè le agevolazioni si commisuravano ad una superficie doppia di quella che veniva ad essere coperta.

Dal 1949 in poi tanta acqua è passata sotto i ponti e la legislazione urbanistica si è estesa a molte zone del Paese. I piani regolatori ed i programmi di fabbricazione hanno dettato nuove norme per i comuni nei quali i piani regolatori stessi od i programmi di fabbricazione venivano adottati. L'ipotesi che ci interessa è che in questi programmi di fabbricazione o in questi piani regolatori il rapporto volumetrico del fabbricato ecceda il doppio di cui alla legge Tupini, per cui il permesso di costruzione è consentito solo quando si creano zone di rispetto attorno agli edifici da costruirsi secondo le misure stabilite dal piano regolatore, che possono essere anche più di quel doppio dell'originaria legge Tupini. Per esempio il rapporto volumetria — area libera può essere non di uno a due, quale era secondo la prescrizione dell'articolo 14 della legge Tupini, ma, a seconda dei vari piani regolatori e quindi delle disposizioni particolari delle varie città, da uno a tre, uno a quattro o uno a cinque.

Che cosa significava tutto ciò? Significava ovviamente che colui che chiedeva ed otteneva il permesso della costruzione doveva circondare il fabbricato di un territorio che fosse tre, quattro, cinque volte l'area coperta e che diventava sterile dal punto di vista economico; praticamente un territorio inedificabile, un territorio che era zona di rispetto, un territorio che non aveva più valore commerciale.

È chiaro che quando il legislatore, attraverso il piano di fabbricazione ed il piano regolatore, obbliga all'acquisto di un'area di rispetto che non è più oggetto di transazione commerciale per la costruzione di nuovi edifici, deve riconoscere, secondo me, che, condizione della costruzione essendo l'acquisto di questa area, tale area può e deve godere delle agevolazioni fiscali previste per l'incentivazione delle costruzioni.

Ecco perchè dinanzi a una norma precisa — l'esistenza del piano regolatore o del piano di fabbricazione — si è andati disponendo poi che le agevolazioni venissero estese a tutta questa zona. Di qui la norma ricordata dell'articolo 6-*ter* della legge 7 febbraio 1968, che riconosce appunto questo fatto derivato dall'imperativo dei piani regolatori o dei programmi di costruzione.

Laddove non c'è questa certezza di diritto, vige la norma comune, cioè l'agevolazione torna ad essere quella di cui all'articolo 14 della legge Tupini, e non sussistendo altre norme inibenti o altre norme cogenti, i rispetti fra le varie costruzioni tra di loro vengono regolati dal codice civile. Se adesso, in mancanza di queste norme, introduco il principio, piuttosto indefinito, per il quale i benefici si intendono applicabili all'intera

area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme, o questa area è quella prevista dai piani regolatori e dai programmi di fabbricazione e allora la norma diventa inutile, o quest'area costituisce qualcosa di diverso e allora, in questo caso, non so a cosa si riferisce il contenuto della norma: perchè se l'area non è definita in conformità al piano regolatore, rimane sempre oggetto di compravendita.

Quindi, non essendoci una norma che impedisce l'edificabilità dell'area, si può acquistare questa area con le agevolazioni fiscali e, non essendo bloccata per l'intervento di norme particolari, può diventare oggetto di compravendita e quindi oggetto di speculazione *contra legem* o addirittura *extra legem*.

Quindi ritengo che la norma, così come è presentata, per la parte valida è superflua perchè già contenuta nell'attuale legislazione; per il resto non capisco quale sia il suo contenuto rispetto al codice e alla legislazione esistente, per cui introduce in un campo nel quale a poco a poco si è portata luce un elemento di confusione, che ci porterà ad un contenzioso infinito.

Per queste ragioni non mi sento di poter accogliere l'emendamento.

Debbo dire che l'emendamento 2. 2 ripete una norma della nostra legislazione, in base alla quale le agevolazioni si riferiscono non solo all'acquisto delle aree, ma anche ai contratti di appalto. Non richiamare questa norma potrebbe far pensare che si tratti di abrogazione della norma vigente. Quindi, proprio perchè su questo punto è sorta la discussione, non possiamo respingere l'emendamento; altrimenti si darebbe luogo ad equivoche interpretazioni. Per confermare la legislazione vigente questa norma è accolta dal Governo. Si tratta di una norma — ripeto — sempre esistita. Evidentemente, nel presentare questo decreto, ciò è sfuggito; ma le agevolazioni fiscali di cui discorriamo sono sempre state applicate così all'acquisto delle aree come ai contratti di appalto.

Non mi sento di condividere il parere favorevole della Commissione sull'emendamento 2. 1. Per quanto mi sia sforzato di capirlo alla luce delle norme vigenti, non sono riuscito a determinarne la portata. La finalità dell'emendamento potrebbe apparire giustificabile, ma non lo è perchè si tratta non di una estensione, ma di una nuova facilitazione da concedere ad accordi *ad aedificandum*, sui quali non è possibile nessun controllo perchè non è prevista alcuna legittima modalità nella stipulazione e nell'attuazione del contratto.

Se vi è un gruppo di cittadini che intende acquistare per fabbricare, non ha che da unirsi in cooperativa e tutta la legislazione di cui ci stiamo occupando è in favore delle cooperative. Esse infatti acquistano con le facilitazioni previste, assegnano gli appartamenti ai vari soci secondo accordi che i soci stessi raggiungono e quindi godono... (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

Allora modifichiamo quella legge, ma qui voi state introducendo delle cose che sono di una notevole serietà perchè per le cooperative lo Stato ha la garanzia della loro legittima esistenza, mentre qui siamo nell'ambito di una iniziativa non controllata, volontaristica, non prevista dalla legge...

L E P R E . Come non prevista dalla legge?

V A L S E C C H I , *Ministro delle finanze*. Per queste operazioni la legge non prevede alcuna facilitazione.

L E P R E . I comunisti di una proprietà non possono disporre dei loro diritti?

V A L S E C C H I , *Ministro delle finanze*. Certamente dispongono dei loro diritti nei limiti statutari eventualmente previsti, ma non delle agevolazioni fiscali che si chiedono e che sono un'altra cosa. Accogliendole, rischiamo di dar luogo ad una serie di speculazioni praticamente infinite. Nessuno, per esempio, impedisce che uno stesso soggetto sia parte in una innumerevole serie di contratti condominiali, che danno luogo all'edificazione di case e all'attribuzione di appartamenti in completa agevolazione fiscale, mentre la legge normale dice che può diventare proprietario di un alloggio in condominio solo colui che non ha altri alloggi nel comune e via dicendo. Secondo il proponente i soggetti possono essere anche pochi; ma potrebbero intendersi fra di loro per più contratti *ad*

aedificandum investendo così in beni speculativi ed in bene di rifugio tutto senza controllo di legge ed al di fuori di qualsiasi regolamentazione.

Non mi sento di consentire le agevolazioni tributarie a queste ipotesi di costruzione di beni rifugio, attraverso la creazione di società *ad hoc*, sulle quali è impossibile esercitare alcun controllo. Ritengo molto pericoloso l'emendamento e tale da aprire una larghissima breccia alla speculazione. Invito pertanto il Senato a non approvarlo.

P R E S I D E N T E . Senatore Brosio, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 3?

B R O S I O . Ringrazio l'onorevole Ministro per le sue osservazioni, dalle quali ho tratto due conclusioni: primo, che la questione è estremamente complicata e merita riesame; secondo, che non è più opportuno insistere nel mio emendamento, nelle condizioni presenti. Quindi ritiro l'emendamento, con la riserva di riproporre la questione al momento più opportuno e nella forma più adeguata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

B R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, non posso dire, purtroppo, come il collega Brosio, che questa sia la prima volta che prendo la parola, poichè è già la quarta o la quinta volta in pochi giorni; comunque sarò molto breve.

Con l'emendamento presentato il collega Lepre si riferisce a un caso frequentissimo nella pratica. Avviene, infatti, spesso che 4,5 o 10 persone acquistino un terreno e nello stesso atto di acquisto, cioè nell'atto stipulato tra due parti (da un lato ci sono i vari acquirenti e dall'altro c'è il venditore), stabiliscano di costruire un edificio in condominio. Che cosa accade normalmente? Che viene tassato — salvo il beneficio di legge — l'atto di acquisto e poi, separatamente, l'atto con cui vengono assegnati ai singoli acquirenti i diversi appartamenti. C'è quindi una doppia tassazione. Credo, pertanto, che il senatore Lepre abbia proposto che anche le assegnazioni degli appartamenti, che vengono costruiti in base ad un impegno preso in quest'atto di acquisto, non siano considerate come divisioni o simili e quindi tassate una seconda volta senza il beneficio derivante da questa legge. Si tratta di una questione che si agita in dottrina e a me è accaduto di scrivere almeno tre o quattro volte sullo stesso argomento. Quindi la dichiarazione di voto mia e del mio Gruppo è che siamo favorevoli a quest'emendamento.

Per quanto riguarda l'intero articolo 2, faccio presente che esso estende i benefici della legge del 1968 agli atti compiuti anteriormente a quest'anno. Esso però conclude così: « Restano salvi i rapporti tributari comunque già definiti ». Quindi ci sono due categorie di persone: coloro che hanno stipulato questi atti prima del 1968 e non hanno pagato la tassa (costoro godono del beneficio nonostante che la legge fosse interpretata diversamente) e coloro che, invece, con solerzia da eroi — infatti hanno pagato malgrado i dubbi interpretativi della legge — hanno versato la tassa: costoro vengono puniti. C'è una patente, enorme disparità di trattamento tra i primi e i secondi. Se questa fosse una legge interpretativa sarebbe contraddittoria nell'ultima parte perchè i secondi avrebbero pagato in base a una legge interpretata malamente allora (sarebbe un caso tipico, classico, manualistico di indebito pagamento e quindi di diritto alla restituzione); se invece la legge fosse innovativa, la disparità di trattamento tra chi non ha fatto il proprio dovere quando la legge si interpretava in un certo modo e chi invece ha fatto il proprio dovere, ha adempiuto ad un obbligo, è tanto patente quanto la violazione dell'articolo 3 della Co-

stituzione. Se l'articolo 2 del decreto-legge venisse portato alla Corte costituzionale, credo che con 90 probabilità su 100 (non si può mai avere la certezza) verrebbe vagliata proprio l'ultima parte: « restano salvi i rapporti tributari già definiti ».

Per questo motivo, dato anche che il Governo e il relatore parlano di legge interpretativa, sarebbe molto meglio che l'interpretazione della legge del 1968 si lasciasse, come si è fatto finora, alla giurisprudenza. Non sorgerebbero questioni di illegittimità costituzionale. Si badi bene che, siccome cause di questo genere sono venute alla Corte costituzionale e alcune di tali questioni sono state accolte, l'articolo 2 del decreto-legge ne provocherebbe altre, con la conseguenza di un grande disordine negli uffici, se non altro per la fatica o la preoccupazione di dover restituire somme che si ritenevano già incamerate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Lepre e da altri senatore, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bonino. Ne ha facoltà.

B O N I N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è la seconda volta che il Senato è chiamato a convertire in legge un decreto recante proroghe di agevolazioni tributarie in materia edilizia per adeguare la legge allo slittamento dell'IVA e della riforma tributaria; e speriamo che sia l'ultima.

Debbo dichiarare, come d'altronde ha già anticipato il senatore Filetti, che noi siamo nel complesso favorevoli alla proroga, ma non riteniamo assolutamente che la stessa sia un indubbio fattore di incentivazione dell'industria edilizia per concorrere a quella ripresa economica che da oltre tre anni manca di ogni spinta, conseguenza della sfiducia che ha paralizzato ogni iniziativa degli operatori nel nostro Paese soprattutto se non se ne eliminano le cause. Di queste in Aula durante la discussione di questa legge nessuno ha parlato.

Ogni crisi ha una origine, una seria ragione o un responsabile politico diretto. La crisi edilizia in Italia è almeno per il 50 per cento la conseguenza della legge n. 765 del 6 agosto 1957, la famosa legge-ponte la quale, dando via libera alle costruzioni private prima dell'applicazione delle nuove norme restrittive, ha determinato lo sviluppo anarcoide delle costruzioni di cui a distanza di cinque anni si accentuano ora le conseguenze negative.

Coloro che temevano allora di non poter costruire in avvenire con un indice di fabbricabilità altissimo anche per l'introduzione di severi piani regolatori, che tuttora mancano in gran parte nelle città italiane, hanno dato il via ad una accelerazione sproporzionata di costruzioni, con una disponibilità anno per anno di alloggi residenziali assai superiore alle reali possibilità di assorbimento del mercato edilizio. E per di più si è costruito a costi crescenti di tutti quegli elementi che concorrono a costituire e a completare la casa.

Si è accentuata la domanda di mano d'opera che ha accelerato ovviamente la richiesta di aumenti salariali e i costruttori, nella necessità e nell'urgenza di ultimare i fabbricati per essere tra i primi pronti alla vendita, hanno corrisposto salari spesso al di sopra dei contratti sindacali, con benefici però in gran parte apparenti per gli operai perchè, in concomitanza, anche questo ha contribuito al fenomeno di svalutazione che si è andato estendendo a tutti i settori con l'aumento generale dei prezzi. Dura politica da parte dei sindacati, ma ahimè disinteresse o negligenza o incapacità dei sindacati stessi di patrocinare nelle sedi competenti una seria politica dei prezzi.

Ad aggravare il fenomeno ha concorso l'esorbitante richiesta di mutui ipotecari, con aumenti del tasso di interesse e con uno scarto di cartelle tra prezzo di emissione e realizzo di mercato che ha raggiunto talvolta il

25 per cento del valore nominale. Costruzioni quindi più onerose che nei preventivi, che dal 1968 ad oggi hanno subito un maggior costo variante intorno al 45 per cento. Difficoltà poi da parte degli appaltatori di affittare l'invenduto ai limiti che coprano i costi e le quote di mutuo. A questo si aggiunga l'impressione psicologica negativa diffusa con l'approvazione della legge sulla casa in tutte le classi sociali e la diffidenza del piccolo e medio risparmiatore nell'immobilizzo di un bene tanto desiderato: avere un tetto proprio ed assicurarlo ai propri figli.

Dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese che si riferisce al 1971 (sono i tre volumi recentemente distribuiti qui al Senato) nel capitolo dedicato all'industria delle costruzioni emerge in maniera evidente il tasso di riduzione quantitativa delle costruzioni, che ha toccato il 27 per cento rispetto al 1970, che a sua volta ha accusato rispetto al 1969 un crollo del 45 per cento in meno.

Sono dati evidenti e impressionanti che dimostrano lo scoraggiamento generale provocato dalle troppe norme farraginose e punitive contenute nella legge sulla casa. Ne subiscono oggi le conseguenze tutti i settori che gravitano sulla costruzione edilizia in genere, e l'inversione di tendenza ha accentuato crisi e disoccupazione. C'è da augurarsi che il governo Andreotti e il nuovo Ministro dei lavori pubblici rivedano con coraggio questa complessa materia con criteri possibilmente più vasti di quelli enunciati dallo stesso Ministro in un'intervista rilasciata in questi giorni ad un giornale economico della capitale. Contro questa intervista si è già pronunciato oggi chiarissimamente il senatore Poerio e contro di essa si sono immediatamente scagliati i sindacati, a dimostrazione ahimè che gli stessi non sono il volano dei partiti di opposizione.

Il decreto-legge del quale viene chiesta la conversione può avere, per il quadro negativo che ho rapidamente tracciato per fissare cause e responsabilità, assai modeste virtù terapeutiche per la ripresa edilizia privata in Italia. Per quanto riguarda l'iniziativa pubblica, i tempi di attuazione sono talmente lunghi e sono talmente complesse le norme per espropri, progettazioni, appalti, eccetera, che senza almeno lo snellimento del testo unico sull'edilizia economica e popolare c'è ben poco da sperare nella disponibilità delle case che dovrebbero costruire la GESCAL, gli istituti autonomi per le case popolari *et similia*. C'è da prevedere anzi una paralisi operativa non inferiore a tre anni. Questo decreto-legge concorre ad alleviare la crisi, ma vi concorre assai poco; infatti il decreto-legge oggi è funzionante, ma la crisi perdura.

Per poco che conti, però, noi non vogliamo assumerci la responsabilità di un voto negativo. Aggiungiamo quindi i nostri voti favorevoli, senza però dare a questi voti un significato di fiducia politica che non hanno (*commenti dall'estrema sinistra*), ma dando ad essi solo il carattere e il significato di un consenso tecnico che non può essere negato a chi spera molto di contribuire con questo decreto-legge a rimettere finalmente in moto l'economia italiana. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Poerio. Ne ha facoltà.

P O E R I O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi avevamo annunciato — ed ero stato io stesso a farlo nel corso del mio intervento — l'astensione del nostro Gruppo su questo disegno di legge per le considerazioni che io stesso avevo fatto e che accompagnano anche una parte della relazione contenuta nello stampato n. 137 all'esame del Senato.

Senonchè, nel corso della discussione, è avvenuto che il decreto-legge è stato modificato. E vuoi per le considerazioni fatte dal collega Maderchi nel corso del dibattito, vuoi per le considerazioni fatte dal collega Branca sull'incostituzionalità dell'articolo 2 del decreto-legge, sul quale nel corso del mio intervento in sede di discussione generale avevo sollevato perplessità ed anche eccezione di incostituzionalità, per tutte queste considerazioni crediamo che a questo punto il nostro debba essere un voto contrario. Il nostro voto è contrario perchè il decreto-legge accoglie esigenze che abbiamo sentito

testè esprimere dal rappresentante della cosiddetta destra nazionale con una dichiarazione che mi pare collochi e spieghi abbastanza bene il loro voto a favore del decreto-legge stesso.

Noi volevamo riconoscere un diritto che la riforma tributaria avrebbe assicurato e che non si poteva ottenere se non con la proposta di proroga di un anno che poi è stata modificata. Ebbene, a causa dell'accoglimento degli emendamenti proposti, riteniamo che il nostro voto, a questo punto, debba essere contrario. Ciò non significa, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, che la nostra parte politica non sia preoccupata per la situazione nella quale si trova il settore dell'edilizia, settore in movimento in questo momento con vaste azioni di sciopero che ripropongono al Paese la necessità dell'applicazione integrale della legge n. 865 sulla casa e la necessità anche di altri provvedimenti che devono essere quelli — lo ribadisco — per l'utilizzazione dei residui passivi e per gli investimenti in settori abbastanza importanti, che la soluzione del problema dell'occupazione e dei problemi infrastrutturali e di opere di civiltà possono garantire al Paese. (*Applausi dall'estrema-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Buzio. Ne ha facoltà.

B U Z I O . Le agevolazioni a favore dell'edilizia istituite con la legge 2 luglio 1949, n. 408, hanno subito nel tempo una molteplicità di modifiche e di adattamenti soprattutto per soddisfare alla esigenza di mantenere un certo ritmo di sviluppo dell'edilizia economica e popolare. La legge per la riforma tributaria all'articolo 9 ha previsto la soppressione dei regimi di favore tributario e la loro sostituzione con contributi anche sotto forma di buoni di imposta. Il principio innanzi ricordato aveva determinato un serio motivo di disagio sia per gli operatori economici del settore dell'edilizia, sia per gli uffici finanziari dello Stato in ordine alla sopravvivenza di esenzioni, che tanto efficacemente hanno contribuito alla realizzazione di un programma, che ha avuto un ruolo di primo piano sia nel mantenimento di un certo livello di occupazione sia nel conservare un soddisfacente grado di produttività in tutti i settori complementari a quello dell'edilizia. È ben noto che non soltanto le agevolazioni e le esenzioni, in materia di tributo di registro e di imposte ipotecarie, sia per l'acquisto dei suoli edificatori sia per la costruzione delle case non di lusso sia per la compravendita di fabbricati di nuova costruzione entro il quadriennio dalla dichiarazione di abitabilità o dalla abitazione di fatto, bensì anche le riduzioni ammesse in tema di imposte comunali di consumo, ma soprattutto l'esenzione cosiddetta venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, hanno creato i presupposti per l'attuazione di un intenso intervento dello Stato nel campo della edilizia economica e popolare.

Non era assolutamente auspicabile che siffatte agevolazioni, prorogate fino all'entrata in vigore della riforma tributaria potessero essere arrestate, ora che, con una matura e ponderata decisione, le Camere hanno votato la conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, inteso a prorogare rispettivamente alla data del 1° gennaio 1973 e alla data del 1° gennaio 1974 l'entrata in vigore dei due nuovi grandi tronchi in cui si articolerà l'imposizione indiretta sulla cifra di affari e l'imposizione diretta sul reddito.

Il decreto-legge al nostro esame si è posto realisticamente l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 1974 le provvidenze a favore della edilizia, in modo che non ci sia soluzione di continuità nell'applicazione delle stesse, fino a quando la materia dei trattamenti di favore tributario non sarà completamente riconsiderata in conformità dei criteri direttivi contenuti nella richiamata norma dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 825 e successive modificazioni ed integrazioni.

Occorre sottolineare l'iniziativa del Governo intesa a chiarire, con una interpretazione autentica, l'effettiva portata dell'articolo 6-*ter* della legge 7 febbraio 1968, n. 26, secondo cui all'intera area necessaria per realizzare le opere edilizie stabilite dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali sono applicabili i benefici tributari previsti dalla norma dell'articolo 14 della legge 2 lu-

glio 1949, n. 408, allorchè tali zone siano situate nel territorio dei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.

La disposizione dell'articolo 2 del decreto-legge in esame tende a dirimere una disputa insorta in sede di pratica applicazione della richiamata norma dell'articolo 6-*ter* della legge n. 26 del 1968, che consiste nel fatto che un certo orientamento avrebbe negato efficacia retroattiva alla predetta agevolazione. Con la norma dell'articolo 2 citato, che, avendo carattere interpretativo, esplica automaticamente gli effetti *ex tunc*, si afferma che i benefici tributari di che trattasi, devono ritenersi applicabili, nella specie, anche agli atti di acquisto stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione dell'articolo 6-*ter* della legge 7 febbraio 1968, n. 26.

Con l'occasione non si può non sottolineare l'opportunità di chiarire in via autentica anche alcune perplessità insorte in sede di applicazione dell'aliquota del 4 per cento sui trasferimenti a titolo oneroso di case di abitazione nel periodo dal 1965 al 1970. Ove fosse accolta tale raccomandazione, il Governo solleverebbe l'amministrazione finanziaria da molte controversie, peraltro caratterizzate da una difformità di decisioni presso la stessa commissione centrale delle imposte.

Con tale raccomandazione si ritiene di poter esprimere senz'altro parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, con le modifiche apportatevi, avvertendo che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, risulta così formulato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Risultato di votazioni

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza:

Senatori votanti . . . 204

Hanno ottenuto voti i senatori:

Arcudi	102
Tanga	101
Maccarrone	69
Voti dispersi	10
Schede bianche . . .	24

Proclamo eletti i senatori Arcudi, Tanga e Maccarrone.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca:

Senatori votanti . . . 204

Hanno ottenuto voti i senatori:

De Luca	105
Alessandrini	104
Li Vigni	70
Voti dispersi	6
Schede bianche . . .	25

Proclamo eletti i senatori De Luca, Alessandrini e Li Vigni.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza al debito pubblico:

Senatori votanti . . . 204

Hanno ottenuto voti i senatori:

Pelizzo	103
Smurra	98
Bloise	68
Voti dispersi	13
Schede bianche . . .	25

Proclamo eletti i senatori Pelizzo, Smurra e Bloise.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (110) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione in legge del provvedimento che lei, signor Presidente, ha indicato or ora costituisce l'ultimo anello di una catena di provvedimenti che trae origine dagli eventi che investirono il mercato dei greggi di petrolio in occasione della chiusura del canale di Suez. Dobbiamo risalire ad allora per ricercare le cause per le quali il Parlamento, su proposta del Governo, adottò una sequela di provvedimenti che hanno gravato poi sul bilancio dello Stato per qualche centinaio di miliardi di lire.

Nel giugno del 1967, quando si chiuse il canale di Suez, il nostro Paese traeva — grosso modo — dal golfo Persico il 60 per cento dei greggi di petrolio. Nel 1966 questa percentuale era del 60,5 per cento e, nei primi mesi del 1967, era leggermente aumentata. Basta indicare queste percentuali per comprendere quello che avvenne nel nostro mercato delle fonti di energia e, di riflesso, nella bilancia dei pagamenti, al pensiero che i greggi di petrolio, per pervenire al nostro Paese, dovevano circumnavigare l'Africa.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(*Segue* MARTINELLI, *relatore*). Queste conseguenze, per la verità, non investirono soltanto il nostro Paese: investirono anche i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo ed in genere tutti i Paesi europei. Subito si presentò il problema se si dovessero immediatamente ritoccare i prezzi dei prodotti nel mercato italiano o se, non essendo alcuno in grado di prevedere la durata del periodo di disordine negli approvvigionamenti, si dovesse per intanto non toccare i prezzi e far sostenere gli oneri al bilancio pubblico.

Naturalmente le aziende che si occupano della fornitura di greggi di petrolio nel nostro Paese (e fra di esse vi sono aziende di interesse internazionale, qualcuna di interesse privato nazionale e vi è anche un ente pubblico), avviarono sollecitamente anche una azione per migliorare gli altri canali di transito dei greggi di petrolio.

La prima azione fu rivolta ai terminali del Mediterraneo orientale. Citerò soltanto due cifre: mentre quel petrolio nel 1966 rappresentava il 14 per cento della fornitura al nostro Paese, nel 1968 era già salito al 24 per cento. Furono intensificati gli acquisti dal Nord-Africa e dalla Nigeria: passammo, infatti, dal 14 per cento nel 1966 al 27 per cento nel 1968. Però i costi di approvvigionamento furono globalmente gravati da quella notevole quantità di greggio che doveva circumnavigare l'Africa.

Anche lì i costi andavano diminuendo perchè la stazza delle navi cisterna andava aumentando: prima la stazza delle cisterne era legata a talune dimensioni obbligate dovute al tiraggio del canale di Suez.

La verità però è che quando il Governo decise di esaminare nel suo insieme, dopo più di un anno, quali erano stati complessivamente i maggiori costi, lo stesso Governo aveva già deciso — ripeto — di metterli a suo carico; ebbene, si constatò che vi era stato per il periodo giugno 1967-30 giugno 1968 un onere di 93 miliardi di lire, per accertare il quale erano stati necessari dei complessi conteggi, che furono oggetto anche di contrastanti valutazioni.

Ecco, allora, il primo provvedimento. È il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito poi nella legge 1° dicembre 1967, numero 1098. Con questo provvedimento legislativo si mise a disposizione degli importatori di greggi per il periodo che ho prima indicato la somma — ripeto — di 93 miliardi di lire. Per finanziarla, si fece ricorso al credito.

Si ritenne allora chiuso il problema, perchè il mercato si stava rapidamente normalizzando. Si credette, dunque, di fronte a questo onere, di poter dire che si trattava proprio di un onere straordinario, di un maggior costo nel settore delle spese correnti e che ci si poteva rivolgere al credito perchè si trattava di una di quelle spese che ci si trova a dover fronteggiare una sola volta.

Senonchè, nel maggio del 1970, la situazione si fece nuovamente critica nel settore degli approvvigionamenti di petrolio perchè erano intervenute palesi modifiche nel mercato internazionale. Vi era stato un incremento dei consumi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, per quelle esigenze a tutti note. Si andava manifestando una certa mentalità, anche nell'Europa occidentale, per cui si cercava di accrescere al massimo le scorte. Le richieste di tonnellaggio suppletivo per il trasporto dei greggi erano aumentate e, quindi, in tali settori i prezzi continuavano a salire, mentre i Paesi dai cui territori si estrae il greggio cominciavano a chiedere alle compagnie concessionarie un maggiore riconoscimento dei loro diritti.

Non ricorderò tutto quello che avvenne allora. Richiamo solo gli accordi di Teheran e di Tripoli. Ci si trovò di fronte alla necessità di rivedere i prezzi di vendita del greggio, prezzi che non erano stati aumentati in occasione della crisi di Suez. Ma mentre il mercato dei greggi di petrolio subiva questi contraccolpi, anche il Paese si trovava in una situazione di congiuntura non favorevole. Non sto qui a ricordare gli aggettivi che furono mobilitati per l'occasione; si parlò di « congiuntura pallida » o « rosa ». La verità è che proprio perchè vi era l'esigenza di stimolare l'economia, prescindendo dalla necessità di riconsiderare i prezzi di vendita dei raffinati di petrolio, il Governo presentò un decreto-legge, dopo che un altro decreto non era stato convertito in legge, ossia il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, che fu poi convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 621. Questo decreto portava il titolo: « Provvedimenti straordinari per la ripresa economica » e con esso si aumentava di 20 lire l'imposta di fabbricazione sulla benzina e ciò doveva servire, come purtroppo è capitato altre volte per ragioni di necessità, ad alimentare una maggiore entrata. Il prezzo di vendita al pubblico della benzina fu però aumentato di 22 lire, perchè la differenza di 2 lire fu riconosciuta ai gestori dei punti di vendita che in quel periodo avevano fatto presenti, anche pressantemente, le loro ragioni sulla incidenza dei costi sulla distribuzione.

Non fu fatto nulla in quel decreto in relazione al cospicuo aumento dei costi internazionali dei greggi. Solo qualche settimana dopo e cioè il 18 settembre 1970, il Comitato interministeriale prezzi, avvalendosi della facoltà di determinare autonomamente con provvedimenti amministrativi i prezzi dei prodotti che sono sottoposti al suo controllo, aumentò di una lira il prezzo di vendita dell'olio combustibile, e siccome nel 1971 sono state vendute 38 milioni e 800.000 tonnellate di questo carburante, quella lira voleva dire un vantaggio di 38 miliardi e 800 milioni.

Ripeto che non si provvide a modificare altri prezzi di vendita. Nello scorso anno però, la delicata situazione del settore petroli-

fero è continuata; quindi tutte le aziende, comprese quelle pubbliche, promossero una azione nei confronti del Governo affinchè questi riconoscesse un maggiore ricavo sui prezzi del raffinato. Rimanevano sempre valide, però, così si disse, le ragioni per le quali una modifica dei prezzi delle materie energetiche avrebbe comportato conseguenze moltiplicabili di aggravamento dei costi anche nell'insieme della produzione. Il Governo pertanto non ritenne di aumentare i prezzi di vendita.

Di qui un altro decreto, un altro anello di questa catena, il decreto-legge n. 249 del 12 maggio dello scorso anno, con il quale viene deciso di addossare al bilancio dello Stato, non intendendo il Governo aumentare i prezzi di vendita dei carburanti, il maggiore onere da riconoscere ai raffinatori.

Ma in base a quale criterio viene presa questa decisione? Era giunto intanto a conclusione amministrativa un complesso di studi elaborato dalla segreteria del Comitato interministeriale prezzi per attuare quello che fu poi definito il nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e si cominciò — quindi — a vedere che cosa sarebbe avvenuto, secondo questo nuovo metodo, nel vasto campo dei prezzi. I dati furono resi pubblici dalla segreteria del CIP e si venne così a sapere che la benzina super, ad esempio, sarebbe dovuta aumentare di 3 lire al litro, la normale di 5, il gasolio motori di 6 lire al litro, mentre per il petrolio per la pesca, per esempio, si sarebbe avuta una diminuzione di 4.300 lire alla tonnellata.

Se vogliamo poi restare nel settore degli olii combustibili, che, con la benzina, sono poi la parte maggiore del commercio dei prodotti del petrolio, si constata che per l'olio combustibile denso il prezzo doveva crescere di lire 2,60 al chilo, per l'olio combustibile semifluido di 2,90 lire e per l'olio combustibile fluido di 2,85 lire.

Il Governo non ritenne di accogliere questi dati o, meglio, pensò che sarebbe stato opportuno un approfondimento e adottò, con quel decreto-legge 12 maggio 1971 che ho ricordato prima, un provvedimento — ecco la nuova procedura — di detassazione parziale, ossia di riduzione degli oneri fiscali su tre prodotti: sulla benzina super e normale ridusse l'imposta di fabbricazione di 3 lire al litro; sul gasolio motori di 2 lire al litro e sull'olio combustibile denso, fluido e semifluido di 2 lire al chilo.

Ora, siccome nell'entrata statale era prevista un'imposta pari a quella che si è andata riducendo, il Governo dovette predisporre un provvedimento che compensasse la minore entrata. La validità del provvedimento di defiscalizzazione del 12 maggio 1971 fu fissata al 31 dicembre 1971. Si sperava, infatti, in una flessione dei noli, in un assestamento che consentisse, come era avvenuto nell'anno successivo agli eventi di Suez, di tornare alla normalità. Questo onere fu valutato in 84 miliardi di lire, e la minore entrata fu compensata con lo stesso rimedio che ho indicato prima: il ricorso al credito, vale a dire l'indebitamento.

Ma si giunge così al dicembre 1971 e la situazione internazionale non accenna a mutare. Infatti vi sono ancora richieste di aumento nei prezzi dei greggi: si sono avute riduzioni di produzione nel Golfo Persico e vi è stata l'interruzione di un oleodotto che ha impedito che arrivassero nel Mediterraneo molti milioni di tonnellate di petrolio. Il risultato è stato che con il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, si prorogò di 6 mesi la defiscalizzazione di una parte dell'entrata e il conseguente blocco dei prezzi di vendita del settore petrolifero. Si trattava ora di provvedere alla copertura di altri 66 miliardi, poichè il bilancio, presentato il 31 luglio precedente, era stato approvato coi criteri ordinari di imposizione sui prodotti petroliferi. E anche questa volta il finanziamento dei 66 miliardi avviene mediante il ricorso al credito.

E siamo al giugno di quest'anno. Il Governo si è preoccupato della situazione: lo si rileva dalla breve ma diligente, e a mio giudizio anche esauriente, relazione governativa che accompagna il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, che ha per titolo: « Ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971 . . . » eccetera. Il Governo, trovatosi di fronte alla necessità di

provvedere a una nuova edizione del provvedimento, comunica — con la relazione — di aver effettuato una verifica dei costi di importazione del petrolio greggio e di aver constatato che non erano intervenute sostanziali variazioni. Le possibili soluzioni erano due: o provvedere ad aumentare i prezzi di vendita o prorogare ancora il sistema della defiscalizzazione con il relativo ricorso ad un mezzo idoneo a coprire la minore entrata. Il Governo ha adottato questa seconda soluzione, ma l'ha fatto soltanto per tre mesi. In Commissione si è discusso sulla durata di questa proroga e qualcuno, anche se garbatamente, ha fatto intendere che in fondo il Governo lo aveva fatto per non allarmare troppo. Ma la questione è diversa. Sono stati fissati tre mesi perchè nella relazione governativa è dichiarato che si sta effettuando una nuova determinazione dei prezzi, e si dice proprio: « nell'attesa che venga effettuata una nuova determinazione dei costi ». Il Governo è quindi preoccupato di ricercare attraverso il CIP, che è un organo della pubblica amministrazione, le nuove componenti di tutto questo vasto e multiforme mercato. Siamo di fronte a molti tipi di greggio, ad una grande diversificazione di qualità, a seconda dei tipi di raffinato che si vogliono ottenere. E dunque, preoccupato di non trovarsi a giustificare una nuova richiesta di rinvio, il Governo ha già dichiarato attraverso la sua relazione che è in corso una nuova determinazione dei prezzi. Ecco allora che per il breve periodo di tre mesi occorre provvedere a coprire un onere che è di 33 miliardi e si ricorre ancora al credito.

Facciamo un po' di conti: vediamo che ai primi 93 miliardi si sono aggiunti 84 miliardi, poi altri 66 e poi ancora altri 33, per un totale di 276 miliardi.

A questo proposito (e volgo alla conclusione) bisogna tener presente l'osservazione della Commissione bilancio la quale ha espresso un parere che in pratica dice: noi Commissione, che tuteliamo l'equilibrio dei rapporti tra entrata e spesa (e soprattutto in ossequio all'articolo 81 della Costituzione) esprimiamo parere favorevole, tenuto conto della eccezionalità della forma di copertura. È la quarta volta che l'eccezionalità viene invocata e dobbiamo ringraziare la Commissione bilancio che ha compreso la particolare situazione del momento; però noi qui dobbiamo vedere come Assemblea legislativa (e se lo è già chiesto anche il Governo) il modo di uscire da questa situazione: o con una nuova metodologia determinando dei prezzi che consentano una certa entrata ed iscrivendo nel bilancio soltanto questa entrata, oppure continueremo con una finzione che consiste nel dire che per evitare la lievitazione dei costi nel settore industriale conseguente all'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, comprimeremo i prezzi, ma dobbiamo allora renderci consapevoli che in realtà ogni anno iscriveremo nella spesa dello Stato una somma grosso modo pari al doppio di 66 miliardi di lire, vale a dire 130-140 miliardi di lire, che rappresentano, se le cose non cambiano, il costo di questa politica.

Certo, continuare a ricorrere al credito per spese correnti, di una ricorrente straordinarietà, costituisce uno strumento che definisco pericoloso non per questo addendo, ma per la moneta e per il risparmio. Vorrei ricordare che noi (come ha detto prima, mi sembra, il collega Poerio) in questo esordio di estate abbiamo già approvato, o sono in corso di approvazione, tre provvedimenti: lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, 225 miliardi finanziati con il ricorso al credito; modifiche e integrazioni alla legge di riforma tributaria, quella minore entrata di 90 miliardi di lire che, come abbiamo visto, è il risultato algebrico di due somme di segno diverso, che è coperta col ricorso al credito; e con questa legge abbiamo ancora 33 miliardi. Insomma, nel giro di un mese e mezzo sono 348 miliardi di lire che abbiamo finanziato — e sono tutte spese correnti — ricorrendo al credito.

Ho ritenuto mio dovere dire queste cose perchè, essendo mancato il tempo di redigere una relazione scritta, desideravo assicurare che anche questo ramo del Parlamento ha esaminato il provvedimento nella sua globalità, sia come materia che nelle sue conseguenze ed effetti.

Qual è la conclusione? Non c'è che una conclusione, arrivati al 27 luglio: convertire in legge il decreto-legge che deve andare poi all'altro ramo del Parlamento. Però traggo una ragione di speranza proprio dalla relazione, ripeto, concisa e chiara — a mio giudizio — del Governo, nella quale si dice che questo sistema dovrà cessare, anche se lo si dice concettosamente, dato che, una volta stabilita una nuova metodologia per indicare i prezzi di vendita al consumo dei raffinati di petrolio, bisognerà arrivare a dire: o li vendiamo a un prezzo che assorba l'intero onere fiscale oppure detassiamo definitivamente.

Reso quindi quello che a me pare un doveroso omaggio all'intenzione che il Governo ha manifestato nel presentarci questo decreto-legge, concludo chiedendo ai colleghi, o almeno alla maggioranza, che esso venga approvato nel testo presentato. Grazie. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

P I N N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lunga *via crucis* del disegno di legge n. 110 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente l'ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, numero 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, trae origine, come ha detto testè il senatore Martinelli, dalla crisi di approvvigionamento degli oli minerali greggi di petrolio. Infatti a seguito dell'interruzione del canale di Suez, iniziata come è noto nel maggio 1967, gli approvvigionamenti degli oli minerali greggi di petrolio presentarono difficoltà sia perchè dovevano effettuarsi maggiori percorrenze, sia perchè per trasportare i greggi dal golfo Persico si era costretti, come è stato autorevolmente detto, a circumnavigare la Africa.

Il Governo — si è sostenuto da più parti anche durante il dibattito in seno alla Commissione e testè dallo stesso relatore di maggioranza — per impedire l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi (e immaginiamo a seguito di quali pressioni da parte delle aziende raffinatrici; occorre sottolineare questo aspetto) decise di predisporre un provvedimento legislativo attraverso il quale si riconosceva alle aziende un contributo sul maggior costo sostenuto per ogni tonnellata di greggio importato naturalmente per il mercato interno nel periodo intercorrente tra il luglio 1967 e il 30 giugno 1968.

Apprendiamo a questo riguardo che il predetto provvedimento ha comportato una bazzecola: un onere di circa 93 miliardi per le casse dello Stato. Successivamente a quella data, non venne erogato alcun contributo, come è stato detto, sia perchè furono incrementati i ritiri di greggio dai terminali del Mediterraneo e dal nord Africa, sia perchè, nonostante la permanente chiusura del canale di Suez, si verificarono alcune flessioni nel mercato internazionale dei noli. Cosa questa che a mio modesto parere andrebbe accertata perchè a prima vista — lasciatemelo dire — la questione appare in contraddizione con una certa logica di mercato; ossia la chiusura del canale di Suez dovrebbe comportare un aumento di noli per le maggiori distanze che si determinano con la circumnavigazione dell'Africa. Infatti l'abbreviazione dei tempi di trasporto può avvenire attraverso, come è noto, gli oleodotti che consentono economie ragguardevoli rispetto ai trasporti ferroviari; e se partono dal golfo Persico evitano conseguentemente la circumnavigazione della penisola arabica ed il passaggio nel canale di Suez con il relativo pedaggio, peraltro, come è noto, assai oneroso.

Circa due anni dopo, come è noto, a seguito di una maggiore domanda del consumo dei prodotti petroliferi da parte dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti d'America (pensiamo legata anche al conflitto nel Vietnam) si manifestò la tendenza all'aumento dei noli; non solo, ma a quanto è dato sapere, anche il sabotaggio dell'oleodotto Ras Sidone, mediante il quale vengono resi disponibili circa 50 milioni di tonnellate all'anno di greggio arabico nei terminali del Mediterraneo, contribuì al manifestarsi della tendenza al rialzo.

Naturalmente, come molti ricorderanno, in quel periodo di tempo i Paesi produttori avanzarono alle compagnie petrolifere rivendicazioni dirette ad ottenere una revisione in aumento, che ottennero, come è stato ricordato dal relatore di maggioranza, accoglimento e vennero ratificate negli accordi noti di Teheran e Tripoli. Naturalmente, questo non spiega tutto. Deve anche soprattutto essere messa in rilievo la tendenza da parte degli Stati produttori di richieste sempre più avanzate nei confronti delle compagnie petrolifere, le quali ovviamente e conseguentemente vedono restringersi così l'area dei loro profitti. Non solo, ma la nazionalizzazione dei pozzi petroliferi in Egitto, Libia, Algeria, nell'Irak tolgono dalle mani delle grandi compagnie petrolifere la funzione egemonica del monopolio del cartello internazionale. E tanto più andrà avanti questa tendenza tanto più le nazioni del Medio Oriente — che se non vado errato producono da sole oltre il 60 per cento del greggio mondiale — andranno sicuramente oltre il *fifty-fifty*, ossia la divisione al 50 per cento del valore del greggio.

Di ciò occorre che ci rendiamo conto soprattutto in relazione al fatto che la valorizzazione del petrolio si persegue al di là della vendita del greggio.

In questo quadro si spiega il fatto che il nostro Paese, in assenza quasi di risorse carbonifere ad eccezione di quelle del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna, si è orientato nel campo della ricerca. Ed i fatti più salienti di questi ultimi anni sono costituiti dalla scoperta di importanti giacimenti di gas naturale nella valle padana e nella Basilicata e del petrolio a Gela e a Ragusa con un salto produttivo che va dalle 10.000 tonnellate ad 1.755.000 tonnellate annue.

Per quanto attiene infine al campo della raffinazione, siamo passati dai 5,4 milioni di tonnellate di greggio nel 1950 ai 26,3 milioni di tonnellate nel 1959.

Ecco perchè abbiamo cercato, sia pure in rapidissima sintesi, di dare un quadro della situazione per quanto attiene alla produzione del petrolio e alla necessità di una politica conseguente da parte del governo del nostro Paese. Siamo convinti che queste società realizzano forti profitti dal momento in cui l'ENI, come è noto, è andato oltre il *fifty-fifty* praticando una diversa ripartizione, ovvero dando il 75 per cento agli Stati produttori e trattenendo per sè il 25 per cento.

Comprendiamo peraltro che il braccio di ferro con le grandi compagnie del cartello internazionale comporta pericoli, non solo per gli Stati come il Venezuela ma anche per il Medio Oriente, perchè rompe in qualunque modo la legge implacabile della corsa al massimo profitto.

Il mistero che avvolge la scomparsa dell'ingegner Mattei, che ha commosso l'opinione pubblica, rappresenta un'amara testimonianza anche a questo riguardo.

La decisione del nostro Governo non può fare astrazione da questa cornice e dovrebbe essere tutto ciò ben presente negli uomini di governo in quanto questa battaglia per la rottura del monopolio non può non interessare il nostro Paese. La riduzione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine a tre lire per la benzina normale, a due lire al litro per il gasolio per autotrazione e a due lire il chilogrammo per gli oli combustibili rappresenta, a nostro modesto parere, un ulteriore regalo alle aziende che si occupano di raffinazione del greggio. È da sottolineare inoltre la defiscalizzazione del petrolio greggio e dei residui paraffinosi greggi da 250 lire a 50 lire al quintale, relativamente ai numeri uno, due e tre, e da lire 175 a lire 35 per quintale relativamente al numero quattro, secondo la tabella indicata nel precedente decreto.

Mi sia consentito a questo punto iniziare, nella trattazione dell'argomento, con alcune brevi considerazioni. In primo luogo desideriamo evidenziare il fatto, peraltro assai noto, che numerosi Paesi, specie in Europa, respingono ormai sistematicamente e da molto tempo l'installazione nel proprio territorio nazionale di impianti per la raffinazione del petrolio, e ciò credo per tre ordini di motivi: primo, perchè rappresenta un indirizzo che non corrisponde alla valorizzazione delle risorse locali; secondo, perchè le raffinerie sono tra quelle industrie ad alta composizione organica di capitale e a basso tasso occupativo; terzo, per l'alto tasso

di inquinamento dei corsi d'acqua e dei mari.

Abbiamo esempi passati e recenti che ci indicano come alcune di queste scelte non solo non risolvono i problemi del Meridione e delle Isole, ma per certi versi, come vedremo più avanti, li aggravano: si consideri ad esempio il caso della SARAS, una delle più grandi raffinerie esistenti nel bacino del Mediterraneo che, unitamente alla Società italiana resine, ha rastrellato il 54 per cento dell'incentivazione pubblica, vale a dire tutti i contributi, i mutui, i finanziamenti da parte della Cassa per il Mezzogiorno, del Credito industriale sardo, della SFIRS e di ogni altro istituto abilitato al credito industriale, senza raggiungere nessuno dei risultati previsti nella cosiddetta contrattazione programmata di cui a lungo si parla nei volumi del CIPE o della famosa incentivazione subordinata alla concessione dei contributi per il raggiungimento di determinati traguardi, che peraltro erano previsti nei piani quinquennali di sviluppo economico del nostro Paese che rappresentano — è giusta questa sottolineatura — per certi aspetti il libro dei sogni dal momento in cui nessuno dei traguardi a base della programmazione è stato raggiunto.

Si consideri ad esempio che la SARAS in pochi anni ha triplicato gli impianti, che la produzione dal 1965 è andata sviluppandosi da 6 milioni di tonnellate a circa 12 milioni di tonnellate nel 1971, e che le maestranze, compresi i tecnici e gli impiegati, sono rimaste a quota 416, per avere un'idea dell'incremento del reddito, a vantaggio, s'intende, della società.

Nel primo impianto, infatti, vennero realizzati investimenti per 32 miliardi, di cui 7 concessi dal CIS al tasso d'interesse del 2 per cento da restituire in 20 anni e in modo agevolato; 9 miliardi da parte di un istituto di credito di pubblica utilità; 4 miliardi e 204 milioni dalla regione, quale contributo in conto capitale, ovvero a fondo perduto; 904 milioni dalla Cassa per il Mezzogiorno ed altre facilitazioni varie.

Nel primo ampliamento, sempre la SARAS ottenne 5.500 milioni per impianti e 2 miliardi per scorte e 4.500 milioni dall'ICUP; nel secondo ampliamento, a fronte dei 44 miliardi di investimento, la SARAS ottenne 10 miliardi dal CIS (e altri 30 milioni), in conto finanziamenti, 5 miliardi da un istituto di credito di pubblica utilità, oltre al 20 per cento di contributi da parte della regione e della Cassa per il Mezzogiorno.

Va anche detto che attraverso l'IGE la regione sarda ha incassato 4 miliardi, ma va anche aggiunto che gli stessi miliardi addizionati ad altri in sovrappiù ritornano implacabilmente alla SARAS.

Vale a dire che avendo programmato una ipotesi di sviluppo non rispondente alla valorizzazione delle risorse locali, talchè la situazione mineraria è nelle condizioni note, soprattutto dopo la decisione unilaterale da parte dell'ENEL di chiudere gli ultimi pozzi in produzione del bacino carbonifero del Sulcis, ci si trova nella condizione assurda; sì assurda, onorevoli colleghi, di destinare parte ragguardevole della incentivazione pubblica ad una industria che: 1) non occupa mano d'opera; 2) rastrella l'incentivazione pubblica; 3) inquina le acque, con gravi danni non solo per la flora e la fauna ittica ma per il turismo e la stessa salute dei lavoratori, che non può essere contrattata nè monetabile!

Siamo stati, onorevoli colleghi, a visitare gli impianti dell'ANIC a San Nazzaro dei Burgundi, in provincia di Pavia, e a Ingolstad, a pochi chilometri da Monaco di Baviera, per visitare gli impianti di depurazione e possiamo affermare che, nonostante gli importanti progressi fatti in questa direzione, sussistono forti perplessità circa la possibilità di eliminare completamente i tassi di inquinamento, per evitare, naturalmente, le nocività!

Ne deriva di conseguenza, come è facile arguire, che queste industrie, specie per il meridione d'Italia, sono di scarsa utilità, in quanto non corrispondono, come abbiamo visto, a nessuno dei problemi sollevati dal piano programmato di sviluppo economico e, quindi, naturalmente, nemmeno dagli schemi di sviluppo regionali, sia pure in attuazione di leggi speciali (legge 11 giugno 1972, n. 588, che dispone, con il concorso dello Stato, un piano per la rinascita economica

e sociale della Sardegna che non ha raggiunto nessuno dei traguardi ipotizzati).

Il provvedimento del Governo rappresenta pertanto — come abbiamo già detto — un regalo alle aziende le quali peraltro riescono, come può essere sempre dimostrato o come abbiamo per un certo verso già dimostrato, a conseguire forti profitti senza che la collettività se ne avvantaggi in alcun modo. Anzi per quanto ci riguarda possiamo dire che, ove non intervengano dei rimedi, potranno essere compromesse le stesse coste sarde, con gravi danni per il turismo, che pure rappresenta una voce ragguardevole nella formazione del reddito in Sardegna.

Capitolo a parte, onorevoli colleghi, merita la trattazione dell'argomento per quanto attiene alle politiche che le compagnie petrolifere vanno conducendo da oltre un secolo e la necessità quindi di contrapporre una nostra linea nazionale e internazionale al cartello monopolistico di queste compagnie. La Standard Oil di New Jersey, la Texas Oil, la Socony Vacuum, la Standard Oil di California, la Gulf Oil, la British Petroleum, la Royal Dutch Shell, si sono accordate, come è noto, per partecipare unitamente alla produzione e agli scambi, per la ripartizione dei mercati, per la formazione dei prezzi e per esercitare conseguentemente il controllo sul mercato mondiale.

In questo quadro non possiamo abbandonare la politica inaugurata dall'ENI, che ritengo meritevole di apprezzamento e prestigiosa per la stessa nazione, poichè, oltre alla differenza nella ripartizione dei redditi derivanti dal petrolio, cioè il superamento del *fifty-fifty*, anche con la Nord Iranian Oil Company, prevede l'occupazione della stessa manodopera quasi totalmente riservata alle maestranze delle nazioni che ci forniscono il greggio. Questo problema dell'occupazione e delle maestranze locali è tenuto nella più alta considerazione dai Paesi con i quali l'ENI ha rapporti di collaborazione, specie con l'Egitto e la Tunisia.

Senza voler rompere nessuna lancia a favore dell'azienda di Stato, non è male sottolineare gli aspetti positivi, quando questi ci sono e, perchè no?, anche quelli negativi dei quali, eventualmente, si è a conoscenza, proprio per dare anche in questo campo, dove è possibile, un ruolo pilota all'azienda pubblica.

Si può avere, sia pure attraverso una rapida sintesi, una idea dello sfruttamento del cartello petrolifero nei confronti dei popoli arabi se si considera che, per quanto attiene alle concessioni, queste non trovano riscontro in nessun altro Paese e la loro durata è di 66 anni nell'Arabia Saudita, 75 anni nell'Iran, 94 nel Bahrein, mentre al contrario nell'Iran e nel Venezuela non superano quasi mai il limite dei quarant'anni.

Si consideri altresì che fino agli anni '50, ad eccezione del pagamento di una somma fissata per il pagamento per unità di produzione (4 scellini oro per tonnellata o 22 centesimi per un barile), le società sfruttatrici straniere godevano di un esonero fiscale totale. Ne deriva di conseguenza, dato il tipo di rapporto che possiamo per certi versi definire arcaico, che i Paesi arabi si impoveriscono delle loro ricchezze naturali e si determina uno sviluppo distorto in quanto la industria petrolifera in quei Paesi appare come qualcosa di distaccato dal contesto dell'economia nazionale, finchè naturalmente provoca ulteriori lacerazioni nello stesso tessuto sociale e politico.

Finchè i Paesi produttori non parteciperanno ai profitti derivanti dalle operazioni di trasformazione dei loro prodotti e più in generale finchè non avranno provveduto alla nazionalizzazione delle fonti petrolifere, la loro condizione, non v'è dubbio, continuerà ad essere in balìa della politica dei cartelli e nella più grande arretratezza.

Peraltro, le compagnie petrolifere collegate alle aziende di raffinazione perdono, come si suol dire, il pelo ma non il vizio.

Quanto avviene nei Paesi fornitori della materia prima si ripercuote, sia pure in forme diverse, sulle condizioni dei lavoratori e delle nostre popolazioni. L'atterraggio di queste industrie e il loro successivo decollo ha provocato fenomeni finora sconosciuti in alcune parti del nostro Paese.

Abbiamo assistito, nel corso di una indagine compiuta dalla Commissione industria del Consiglio regionale della Sardegna a Porto Torres, dove ha sede la Società italiana

resine, diretta dal cavalier Rovelli, ai fenomeni della speculazione legata all'alto costo degli affitti. Un solo posto-letto in una stanza costa sulle 40.000 lire mensili, ma l'inquilino non può disporre interamente neanche del proprio letto, che viene occupato da un altro lavoratore di un turno differente, talchè, si verifica, che un letto produce un guadagno di 80 mila lire mensili!

Abbiamo constatato i problemi derivanti dalla coabitazione, dal sovraffollamento, dalla mancanza delle più elementari norme igieniche, dalla particolare condizione cui sono costretti i pendolari!

Gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le assenze derivanti dal logorio fisico dovuto al supersfruttamento (in alcune aziende della SARAS pari al 50 per cento degli addetti), costituiscono le caratteristiche peculiari dell'insediamento tipicamente coloniale nella mentalità e nei mezzi usati durante la installazione di queste industrie nel meridione e in Sardegna.

Siamo di fronte ad una condizione senza precedenti sempre più grave, che caratterizza la calata dei petrolieri nel Sud, nel profondo Sud, onorevoli colleghi, che si manifesta, come abbiamo riferito nella prima parte di questo discorso, con il rastrellamento del danaro pubblico, con la limitazione delle libertà sindacali e, infine, con la soppressione di ogni possibilità di espressione attraverso la stampa quotidiana locale.

La politica dei petrolieri non ammette alcuna resistenza: questo è il tragico retaggio della sua storia ed anche in Sardegna, come una colata lavica, addirittura tenta e realizza il proposito di smorzare ogni fermento antagonistico che non corrisponda alla logica della corsa al massimo profitto, costi quel che costi!

I due quotidiani sardi, gli unici esistenti in Sardegna, sono passati nelle mani dei petrolieri, talchè è divenuta impossibile ogni e qualsiasi manifestazione antagonistica che non si allinei ai loro interessi.

Onorevoli colleghi, abbiamo assistito in quest'ultimo periodo di tempo da un lato ai finanziamenti delle squadre calcistiche da parte di queste società, forse per far dimenticare il pericolo sempre presente degli inquinamenti, dall'altro al licenziamento in tronco del Presidente dell'associazione della stampa sarda, dipendente della Nuova Sardegna, unicamente perchè il giornalismo sardo o si allinea al volere dei petrolieri o viene liquidato.

Un fatto, quest'ultimo, che ho voluto citare unicamente per sottolineare la prepotenza dei petrolieri; prepotenza che peraltro è stata sconfitta dalla mobilitazione e dalla protesta, quasi corale, di tutti i giornalisti italiani.

La mano pesante dei petrolieri chiude in una ferrea morsa ogni anelito di rinascita economica e sociale, ogni aspirazione delle popolazioni meridionali ad un profondo mutamento delle loro condizioni di vita.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, non deve apparire strano il fatto che abbiamo voluto dilatare il discorso alle implicazione molteplici della politica delle aziende che si occupano della raffinazione del petrolio. L'abbiamo fatto invece proprio perchè da parte del Governo, periodicamente ma sistematicamente, mediante decreti-legge vengono richieste esenzioni o riduzioni in favore di aziende che per la loro ampiezza e dimensione ci fanno presumere non solo che non siano sull'orlo del fallimento ma addirittura siano nella condizione di poter realizzare forti profitti, se è vero come è vero che vanno estendendo il loro dominio nella direzione dell'informazione dell'opinione pubblica, naturalmente non per fare della beneficenza ma per fare opinione in favore delle loro intraprese che sarebbero libere di fare se non coinvolgessero purtroppo nei loro disegni le scelte politiche di fondo del Paese.

Naturalmente gli stanziamenti non sono cosa di poco momento: 93, 84, 66 e 33 miliardi uno dietro l'altro. Una lunga catena, ha detto testè il relatore di maggioranza, onorevole Martinelli, che porta alla cifra ragguardevole di 276 miliardi, nè si intravede ancora la possibilità concreta di spezzare questa catena legata agli interessi delle grandi compagnie della raffinazione.

Una lunga catena che s'intreccia con l'indebitamento pubblico e non potrà finire certamente qui se il Governo continua pedissequamente in questa linea politica.

In che modo, con quali strumenti il Governo intende risolvere questo problema, se è vero che la tendenza va nella direzione degli aumenti? Aumenta il prezzo del greggio per le rivendicazioni da parte degli Stati produttori che desiderano superare l'accordo capestro del *fifty-fifty*, aumenta il prezzo dei noli, aumenta il prezzo della nostra manodopera in correlazione con l'aumento del costo della vita. Conseguentemente, alla scadenza di questi tre mesi di proroga ci troveremo di fronte al dilemma: o ricorrere ancora una volta, per l'ennesima volta, all'indebitamento pubblico mettendo in forse il dettato dell'articolo 81 della Costituzione, o aumentare il costo della benzina.

In che modo il Governo si appresta a sciogliere questo nodo, o meglio questo dilemma? È cosa che vorremmo sapere dalla cortesia del signor Ministro sia per rassicurare il contribuente, sia, più in generale, per rassicurare coloro — e non sono pochi — i quali adoperano i carburanti e gli oli combustibili nel nostro Paese. Questo è necessario sapere per diversi ordini di motivi. In primo luogo perchè la fornitura del greggio non può essere lasciata all'arbitrio del monopolio delle sette sorelle che dispongono, come è noto, del 63 per cento della produzione mondiale. In sostanza ci preme sapere in quale direzione vada la politica energetica italiana, quali siano i traguardi che intendiamo raggiungere, quale posto essa occupa nella programmazione nazionale, in modo appunto da garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato del nostro Paese, al di fuori, possibilmente, dalle manovre di cartello.

Naturalmente — e pensiamo che di questo avviso siano anche alcuni importanti settori politici presenti in Senato — ravvisiamo la necessità (ed anche su questa questione vorremmo cortesemente conoscere il parere del Governo) di nominare una Commissione parlamentare per svolgere un'indagine onde accertare le difficoltà che si incontrano nelle operazioni di approvvigionamento, della trasformazione e della produzione dei prodotti derivanti dal petrolio, nonchè accertare, sulla base delle realtà regionali, quanto siano costate all'intervento pubblico queste aziende di raffinazione, quale posto e quale ulteriore ruolo il Meridione debba assumere nel quadro del piano chimico nazionale.

Questo è necessario sapere per porre il Senato nella condizione di valutare appieno sui decreti e sui disegni di legge che periodicamente gli vengono sottoposti.

Naturalmente, non sarebbe male conoscere il parere del Governo sia su quanto andiamo chiedendo sia, infine, sui rapporti nuovi, se esistono, con quei Paesi che si sono liberati dal pesante fardello del colonialismo ed hanno nazionalizzato le fonti petrolifere e sapere quali eventuali accordi di reciproco vantaggio siano stati stipulati.

Riassumendo e concludendo, per le considerazioni suesposte e fino a quando il Governo non chiarirà i suoi intendimenti in relazione a quanto richiesto, il nostro parere su questi provvedimenti, sia pure considerati come congiunturali, è negativo, per cui annuncio il nostro voto contrario proprio per impedire che si continui in questa politica dispersiva del denaro pubblico e dei periodici ulteriori gravami per l'erario e il bilancio dello Stato, con conseguenze che, se trascurate, potrebbero divenire estremamente pericolose e provocare fenomeni inflazionistici!

Non siamo le Cassandre del Governo di centro-destra, sia ben chiaro, siamo soltanto estremamente preoccupati per l'indirizzo del Governo che ancora una volta, lo si voglia riconoscere o meno, opera una scelta di campo in favore di inconfondibili interessi di classe. La riprova di questo atteggiamento . . .

P R E S I D E N T E . Senatore Pinna, scusi se la interrompo, ma vorrei chiederle se può arrivare rapidamente alla conclusione.

P I N N A . Vi arrivo rapidissimamente.

N E N C I O N I . Ci parli di Mossadeq!

P I N N A . Potrei parlare anche di Mossadeq . . . (*Proteste dal centro*). Dicevo, onorevoli colleghi, che la riprova di questo atteggiamento l'abbiamo di fronte a noi: si negano gli aumenti ai pensionati, agli invalidi

civili, ai sordomuti, ai ciechi, agli spastici che ogni giorno di più vedono volatilizzarsi le magre pensioni per l'aumento del costo della vita; si negano le 2.000 lire ai braccianti e alle commissioni che dovrebbero far funzionare il collocamento e determinare l'imponibile per le migliorie agrarie e fondiarie adducendo il pretesto della mancanza di fondi, quando invece, a nostro avviso, sarebbe opportuno restringere l'area degli evasori fiscali e trovare così la possibilità di esaudire queste richieste.

Ecco perchè, anche in questi episodi che pure rappresentano la realtà quale si manifesta nel nostro Paese e non come il Governo vorrebbe che fosse, si intravede ormai sempre più chiaramente non solo il cordone ombelicale del centro-sinistra ma la lunga linea grigia, opaca, della politica centrista che divide profondamente il Paese, accentua le lacerazioni, disattende anche le più elementari rivendicazioni dei lavoratori e dei ceti popolari.

Contro questi indirizzi e contro il Governo lavoreremo, giorno per giorno, per tessere in tutta modestia una trama unitaria con le altre forze dell'arco democratico, per liquidare quanto prima questa formula e questi indirizzi rivelatisi lesivi per gli interessi del nostro Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

V A L S E C C H I , *Ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo sentito la lunga storia che da Suez giunge fino ai giorni nostri e i riflessi che ha avuto sul prezzo dei prodotti petroliferi. Abbiamo sentito l'interpretazione varia ed opposta di questa storia, ma alla conclusione ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che vuole prorogare la lievissima defiscalizzazione di lire 3 al litro della benzina per tre mesi e come per la benzina così per gli altri prodotti.

Il panorama che qui è stato descritto sembra desolante ed oscuro: misure di aggravio sui consumatori, irresponsabilità del Governo, gravi conseguenze sul bilancio.

Vorrei semplicemente concludere questa discussione (e ovviamente invito i colleghi a voler onorare della loro approvazione la legge di conversione del decreto-legge) rimettendo alla mia e alla vostra riflessione alcune cifre. In materia di imposta sulla produzione degli oli minerali, nel 1971 era prevista una entrata pari a 2.256 miliardi. La previsione del 1972 era stata fatta invece ad un livello più basso, 2.160 milardi, tenendo presenti gli effetti del decreto del maggio 1971, con il quale si apportavano le riduzioni sulla benzina e sugli oli combustibili. Quindi siamo partiti per il 1972 con una previsione di minore entrata pari alla differenza tra 2.256 miliardi e 2.160 miliardi. Pensavamo quindi che l'effetto di questa defiscalizzazione parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina avesse conseguenze dirette sull'entrata. Viceversa (e questo lo dico tanto per colorire di rosa il desolato panorama che qui è stato presentato) a tutto il mese di giugno del corrente anno gli incassi per questa voce fiscale sono pari a 885 miliardi, mentre per i corrispondenti mesi del 1971 erano stati di 856 miliardi. Abbiamo quindi realizzato un maggiore accertamento di 29 miliardi e 445 milioni, e, notate, non in più sulla previsione decurtata del 1972, ma in più rispetto all'incasso del 1971. Questo dice in definitiva che la misura adottata non ha affatto scoraggiato il consumo. Resta da domandarsi che cosa sarebbe avvenuto se ci fossimo comportati in modo diverso.

Quindi ai fini di questi consumi la misura adottata, e che si propone di protrarre, non ha rappresentato un disincentivo al consumo. E se il nostro bilancio consentisse delle compensazioni interne per singole voci, dovremmo dire che gli oneri derivanti dalla protrazione di questa agevolazione sono largamente compensati dagli incassi della stessa voce.

Con queste considerazioni, che vogliono un po' rischiarare il panorama piuttosto fosco che ci è stato dipinto, desidero invitare il Senato a onorare, ripeto, della sua approvazione il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 276. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bacchi. Ne ha facoltà.

B A C C H I . Signor Presidente, mi atterrò alla brevità che è connessa a questo genere di dichiarazioni.

Il Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione di questo provvedimento, e ciò per non arrivare ad un voto contrario. Infatti questo provvedimento, nonostante la difesa di ufficio del Ministro delle finanze, non può non suscitare enormi perplessità di carattere del tutto obiettivo.

Mi richiamo, per primo, al sistema di reperimento dei mezzi per fronteggiare i vuoti fiscali che si vengono a creare attraverso troppo frequenti agevolazioni. Tale sistema è stato già denunciato da me in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti esaminati in questi giorni. Non voglio essere nè drammatico nè pessimista, ma debbo far rilevare che è un pessimo sistema quello di ricorrere all'indebitamento. Si è risposto qui per altri provvedimenti: si tratta di casi estremamente urgenti, si debbono fronteggiare necessità inderogabili, quindi si ricorre al debito. È un sistema deplorevole che, a mio avviso, lede anche le teorie di quanti sostengono che il bilancio vero e proprio, cioè il pareggio effettivo tra entrate e uscite, sia qualche cosa di puramente contabile, che l'indebitamento può avere una funzione di stimolo, dovendo il bilancio rispondere a criteri produttivistici. Siamo perfettamente di accordo, però entro determinati limiti di elasticità, al di là dei quali si entra in una zona di pericolo che dobbiamo evitare.

Il presidente Martinelli, con la sua, come sempre, precisa e puntuale relazione e con la replica successiva, ci ha fatto presente come si sia ricorso di frequente, troppo di frequente al sistema dell'indebitamento per adempiere al precetto dell'articolo 81 della Costituzione. Mi rivolgo in questo momento al Ministro delle finanze, che non è certo il responsabile perchè altri ministri dovrebbero essere qui a rispondere: il Ministro del bilancio ed il Ministro dell'industria e del commercio.

Deploro questo sistema e penso che tutti si possa essere d'accordo nel dire che occorre mettere un freno al così frequente ed ormai continuo ricorso ad un sistema di reperimento di fondi assolutamente irregolare, gravoso e del quale bisognerebbe definire, prima di approvare un provvedimento del genere, con coscienza tranquilla, quali siano le conseguenze nel tempo.

Queste sono osservazioni ovvie sulle quali credo tutti possiamo essere d'accordo.

Vi è un secondo punto su cui vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea. La catena del petrolio è molto lunga e ha molti anelli; è una catena che quasi sempre avvinghia e spesso stritola, ben lo sappiamo. In Commissione finanze e tesoro sono state ricordate le « sette sorelle ». Il collega Pinna nel suo attento, preciso, anche se forse un po' troppo lungo, intervento ha ricordato i cartelli internazionali: desidero far osservare che se anche le aziende petrolifere private fossero tutte nazionalizzate, ci sarebbero i cartelli di Stato e le cose non cambierebbero dal punto di vista generale.

Comunque ci sono due punti da considerare: l'anello iniziale della citata catena, su cui ovviamente non possiamo influire, cioè le fonti di produzione, l'anello finale, cioè l'utente, sul quale non vogliamo gravare; per ragioni psicologiche, politiche, demagogiche?

Non lo so, forse per tutte e tre assieme. Comunque, per ricorrere ad un concetto lato, potrei dire per ragioni di carattere politico.

Ma passando in rassegna uno per uno tutti gli anelli, noi potremmo bene individuare — e qui il Ministro dell'industria deve pur usare un po' di fantasia — quelle fasi della produzione, nei vari passaggi dell'attività petrolifera, dalle quali si possano trarre i mezzi per riempire i vuoti creati da più o meno provvide agevolazioni d'imposte sia pure determinate dall'esigenza di fronteggiare urgenti necessità! I Ministri non possono solamente prendere atto di difficoltà e scegliere la soluzione più comoda.

Perchè allora si è creato un ente pubblico per questo ramo produttivo? Solo per creare un carrozzone? Evidentemente no. Voglio credere che si sia voluto corrispondere ad esigenze produttive, di controllo e di maggiore rispondenza dell'interesse produttivo all'interesse generale. E facciamola valere questa possibilità dell'ente pubblico. Allora avremo fatto il nostro dovere. C'era un anno di tempo per far questo. Perchè il Ministro delle finanze non ha promosso questo genere di attività per sgravare lo Stato da un ulteriore peso, che può protrarsi anche per un ventennio? Si dice che trattasi solo di 33 miliardi, per ora. Ma sono 33 miliardi per un trimestre.

È una cosa ben grave questa; noi forse la prendiamo un po' con leggerezza, ma è un malvezzo che ormai si è ingenerato e per il quale bisogna dare un altolà all'Esecutivo.

Penso che questo sia un dovere dell'Assemblea. Penso di avere sufficientemente lumeggiato le incongruenze e le deficienze del provvedimento. Dovendo dare un tema ai giovani consiglieri che entrano nell'amministrazione pubblica, darei questo: « Come non si deve legiferare sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della strumentazione giuridica », e porrei ad esempio il provvedimento in esame.

Con questo dichiaro che il Gruppo di cui faccio parte non voterà il provvedimento e si asterrà. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Variazione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, essendosi esauriti con un certo anticipo rispetto alle previsioni gli argomenti previsti dal calendario dei lavori, domani, venerdì 28 luglio, il Senato, anzichè due sedute, terrà una seduta unica alle ore 9,30 per lo svolgimento di interrogazioni nonchè per l'esame del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1971 e del progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1972.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

PIOVANO, PAPA, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, VERONESI, PELUSO, ROSSI Raffaele, SCARPINO, SEMA, SGHERRI, VALENZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere come intendano far fronte ai gravi problemi che si pongono con la riapertura delle scuole nel prossimo autunno ed in particolare con quali criteri e provvedimenti intendano assicurare:

1) un sollecito espletamento delle operazioni preliminari — in particolare di quelle attinenti la copertura delle cattedre disponibili e la formazione delle classi — che consenta di iniziare le lezioni con puntualità ed efficienza, senza riduzioni di orario ed evitando la piaga dei doppi e tripli turni;

2) una precisa responsabilizzazione delle autorità scolastiche e di quelle di pub-

blica sicurezza perchè vengano scoraggiati e, occorrendo, efficacemente perseguiti, gli atti di aggressione che si sono verificati in gran numero nel recente passato da parte di gruppi fascisti appositamente addestrati alla violenza, atti che i massimi esponenti del MSI hanno preannunciato di voler intensificare ed aggravare, invitando pubblicamente i loro adepti a prepararsi allo scontro fisico con i democratici;

3) la creazione di un clima di serenità e di operante democrazia, che blocchi ogni rigurgito di autoritarismo e di repressione e dia a insegnanti e studenti concrete garanzie di poter esercitare anche all'interno delle scuole quei diritti di libertà e di democrazia che sono il presupposto di ogni moderna pedagogia e che sono sanciti dalla Costituzione repubblicana e dallo statuto dei diritti dei lavoratori per tutti i cittadini italiani.

(2 - 0040)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

ANTONICELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sul « Corriere della Sera » del 22 luglio 1972 è stato sollevato un gravissimo allarme sulla possibilità di un ingiustificato mutamento, nel campo della televisione a colori, di un sistema, già generalmente accettato, con un altro diverso.

Premesso che esistono serie perplessità, avanzate da varie parti politiche, sull'opportunità e le conseguenze dell'introduzione in Italia della televisione a colori, si chiede di conoscere il pensiero del Governo e del competente Ministro circa il problema di cui sotto si fissano alcune considerazioni.

I sistemi di TV a colori PAL e SECAM, per ciò che concerne la ricezione delle trasmissioni da parte degli utenti, non presentano apprezzabili differenze, salvo che il PAL, soprattutto nelle zone situate ai limiti dell'area di esercizio dei singoli trasmettitori, consente, rispetto al SECAM, una maggiore riduzione delle distorsioni nelle immagini ed offre i ricevitori a costi inferiori. Ma le ragioni principali per cui sarebbe sembrato opportuno adottare il sistema PAL in Italia, anzichè il sistema SECAM, sono le seguenti:

a) il PAL può essere realizzato nel nostro Paese tale e quale è stato adottato negli altri Paesi europei, non essendoci differenza negli *standards* televisivi relativi; invece il SECAM, adottato in Francia, non potrebbe essere utilizzato in Italia senza apportarvi alcune modifiche importanti, poichè lo *standard* TV francese è diverso dal nostro: lo stesso dicasi nei riguardi del SECAM russo, diverso dal francese e da quello ipotetico italiano;

b) il mercato internazionale di ricevitori a colori è al momento attuale, e presumibilmente per molti anni, di gran lunga superiore per il PAL che non per il SECAM: hanno scelto il PAL, infatti, la Germania, la Gran Bretagna, la Svizzera, l'Austria, la Jugoslavia, i Paesi scandinavi, Israele e — pare — l'Algeria ed alcuni altri Paesi africani e d'oltre Oceano; il numero dei ricevitori TV a colori PAL si aggira attualmente su almeno 5 milioni di esemplari, e forse assai di più; il sistema SECAM è adottato in Francia, in Russia (con modifiche) e in alcuni Paesi africani di origine francofona; il mercato è quindi enormemente minore nel rapporto di 1 a 5, o anche più basso;

c) per l'adozione del SECAM si insiste sulle enormi future possibilità del terzo mondo, ma si dovrebbe innanzitutto dimostrare che i relativi Paesi sarebbero tutti disposti ad accogliere tale sistema, e poi valutare, a breve termine (3-5 anni), le relative possibilità di assorbimento, per certo assai scarse;

d) desta comunque sospetto e preoccupazione l'accanimento di una determinata parte politica nel difendere ed insistere su un sistema di TV a colori contro il concorde parere dei tecnici e degli industriali (il parere dell'ANIE è nettamente per il PAL) e dopo che la RAI, per quel che risulta da fonti di informazione, ha speso 5 ed anche più miliardi di lire per le attrezzature PAL;

si capisce, d'altra parte, l'insistenza francese al riguardo, dato che, se l'Italia sceglie il PAL, la Francia rimane completamente isolata e il sistema SECAM anch'esso quasi solo nazionale (come è successo, sempre in Francia, per il sistema TV a 819 linee, contro le 625 del resto d'Europa).

(3 - 0083)

ANTONICELLI, BRANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che il 3 luglio 1972, alle ore 17, al passaggio di frontiera del Colle di Tenda, il cittadino italiano Montana Calogero, nato il 31 gennaio 1946 a Campobello e residente in Torino, di ritorno da una breve gita in macchina in Francia, veniva fermato e trattenuto per qualche ora;

che in tale occasione gli veniva notificata un'ordinanza, che risulta essere stata deliberata il 16 aprile 1971, nella quale gli si comunicava l'opposizione ad ogni suo rientro in Francia, salvo consenso del Ministro dell'interno;

che del tutto è stato redatto processo verbale di cui gli interroganti possono fornire copia,

si chiede di conoscere:

per quale motivo un cittadino italiano, incensurato, munito dei documenti utili al passaggio di frontiera, provvisto di denaro sufficiente e con finalità puramente turistiche, non possa recarsi in Francia e non conosca le ragioni del divieto;

se tali disposizioni non offendano i rapporti di buon vicinato che dovrebbero intercorrere tra i due Stati;

se, all'opposto, non vi sia stata qualche falsa e del tutto arbitraria segnalazione da parte di autorità italiane a danno del Montana, con violazione dell'articolo 16, secondo comma, della Costituzione;

di conseguenza, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare.

(3 - 0084)

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvidenze intendono promuovere onde garantire l'attività produttiva ed il mantenimento del posto ai 1.200 lavoratori interessati degli stabilimenti « Scala » di Pordenone e di Orcenigo, per i quali la società proprietaria « Ideal Standard », nonostante le contrarie assicurazioni fornite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel dicembre 1971, ha già preannunciato la chiusura dello stabilimento con sede in Pordenone, mentre si accentua il deterioramento degli impianti per quello di Orcenigo.

In particolare, l'interrogante chiede di avere assicurazioni circa il mantenimento delle attività produttive ed il loro adeguamento alle esigenze di una moderna competitività attraverso un riammodernamento degli impianti che salvaguardi la salute dei lavoratori, in considerazione anche del fatto che le maestranze interessate vivono in una zona depressa, già fortemente difficoltosa nel quadro occupazionale.

(3 - 0085)

LEPRE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando sarà trasferito il poligono di tiro di Amaro (Udine), ubicato tra gli abitati di Amaro e di Carnia, dove, da 15 anni, nonostante ripetute promesse di chiusura, i comandi militari effettuano tiri a proietto per addestramento di reparti corazzati provenienti da tutta la regione, sia di giorno che di notte, per ben 150 giorni all'anno, provocando gravi lesioni a quasi tutte le case ubicate ad appena 800 metri dal punto delle deflagrazioni.

L'interrogante chiede conto anche del perchè della sospensione, dal 1° gennaio 1971, dei modesti indennizzi che venivano erogati ai proprietari così danneggiati e come si intende provvedere.

Le esplosioni rendono di fatto inabitabili i paesi di Amaro e di Carnia, con manifestazioni di malattie nervose e cardiocircolatorie soprattutto per anziani e bambini, ed inoltre l'ubicazione del poligono è di fatto compresa nel tracciato della costruenda autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, fatti, questi, che legittimano l'immediata sua rimozione ed il suo trasferimento in una delle numerose zone deserte della regione.

(3 - 0086)

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano promuovere per assicurare l'inizio dei lavori dell'autostrada Udine-Tarvisio, già gravemente in ritardo rispetto ai tempi ed ai programmi a suo tempo annunziati dal Governo, il cui tracciato non è stato ancora concordato con la Regione Friuli-Venezia Giulia e con gli Enti locali interessati perchè lo stesso si armonizzi con i piani urbanistici e con i programmi di sviluppo economico, sociale e turistico predisposti dalla Regione stessa.

Per conoscere, ancora, a che punto siano i programmi ed i finanziamenti della sistemazione della strada statale n. 13, nel tratto Chiusoforte-Tarvisio, e delle strade statali numeri 52 e 52-*bis*, principali porte per i traffici con l'Europa settentrionale ed orientale, ora superaffollate e di difficilissimo transito turistico e commerciale, le cui condizioni stanno già gravemente danneggiando l'economia del Friuli-Venezia Giulia, dei suoi porti e delle sue spiagge, nonchè l'intera economia italiana, con il continuo dirottamento di forti correnti commerciali e turistiche verso la Jugoslavia e la Penisola balcanica.

(3 - 0087)

DAL FALCO, CENGARLE, NOÈ, BENAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Una tragedia politico-religiosa è in atto nella Lituania, Repubblica baltica incorporata nell'URSS alla stessa maniera dell'Estonia e della Lettonia: nelle scorse settimane tre cittadini lituani si sono suicidati, dando fuoco ai propri corpi; la stampa, inoltre, ha dato notizia di centinaia di arresti, specie tra gli studenti.

Il fulcro di tale tragedia è il sentimento profondamente cattolico della stragrande maggioranza dei lituani ed un anelito insopprimibile alla libertà di religione ed alla indipendenza nazionale.

I fatti lituani hanno avuto un'eco negli USA attraverso massicce manifestazioni popolari di cattolici a Cleveland, a Chicago, a New York. Inoltre, una petizione, firmata da 17.000 lituani, è giunta a Londra: in essa si denuncia « la persecuzione religiosa » e si chiede « la solidarietà del mondo occidentale nella lotta per l'indipendenza nazionale indetta dal popolo lituano ». (Cfr. « Avanti! », 9 luglio 1972, pagina 3).

L'Unione mondiale dei democratici cristiani, in un appello lanciato il 30 maggio 1972, « invita tutti i Governi a sollevare questo problema (della indipendenza e della libertà religiosa in Lituania) durante la prossima sessione delle Nazioni Unite ».

Gli interroganti desiderano, pertanto, conoscere dal Ministro:

1) quali iniziative il Governo italiano intenda adottare (o abbia già adottato) per manifestare la propria solidarietà al popolo lituano;

2) se non ritenga di sollevare tale problema in occasione della prossima sessione delle Nazioni Unite.

(3 - 0088)

BOANO, GIRAUDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se corrispondano a verità le informazioni secondo le quali sarebbero state emanate disposizioni affinchè si proceda ad un'ulteriore riduzione delle già ridotte proposte di elenchi includenti i comuni del Piemonte che dovrebbero beneficiare, per obiettiva gravità di danni, degli interventi già disposti, o in atto di elaborazione, a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio e febbraio 1972.

(3 - 0089)

PIVA, ARTIOLI, MINGOZZI, ZAVATTINI, LI VIGNI, BORSARI, VERONESI, SABADINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, nell'imminenza della campagna bieticolo-saccarifera, di fronte alle rinnovate manovre degli industriali saccariferi per pervenire ad un accordo interprofessionale separato, a tutela del reddito dei produttori agricoli e di altre categorie interessate, intenda promuovere con urgenza un incontro tra tutte le rappresentanze delle associazioni dei produttori, degli industriali saccariferi e delle componenti interessate, per addivenire alla definizione di un accordo interprofessionale unitario, indispen-

sabile, tra l'altro, al buon inizio delle operazioni di consegna del prodotto, ad evitare che, oltre agli ulteriori benefici già concessi agli industriali con l'aumento di 5 lire al chilogrammo del prezzo dello zucchero, deciso dal Comitato interministeriale prezzi, ed a quelli derivanti loro dalle illecite operazioni di cartello, recentemente denunciate dalla CEE, si aggiungano anche quelli estorti con un accordo separato.

(3 - 0090)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CEBRELLI, MADERCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se non ravvisi un abuso di potere nel rifiuto, opposto dai funzionari dell'ufficio postale di Cesenatico, di effettuare la spedizione del seguente telegramma: « Tutti i lavoratori della " Casa di vacanze " di Reggio Emilia, a distanza di 12 anni dal sacrificio di 5 cittadini uccisi dalla polizia nella lotta contro l'oppressione, esprimono la loro fermezza nel continuare la lotta contro ogni tipo e forma di oppressione e sfruttamento dell'uomo »;

sulla base di quale norma un ufficio di un'azienda di Stato produttrice di servizi si può arrogare il diritto di giudicare e di impedire la libera espressione di cittadini, consumando nei loro confronti un inqualificabile ed illegittimo atto di violazione dei princìpi sanciti dalla Costituzione repubblicana ed antifascista.

(4 - 0373)

PINTO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quale provvedimento intendono adottare per ovviare ad alcune carenze della legge 30 marzo 1971, n. 118, relativa all'assistenza agli invalidi civili.

Tale legge enuncia il principio del diritto all'assistenza sanitaria agli invalidi civili senza precisarne i limiti e le modalità, per cui è necessaria una chiara normativa che regoli la materia, tenendo presente, in modo particolare, che gli invalidi civili — i quali hanno diritto all'assegno mensile — oltre che subire il danno di una grave menomazione di natura psicofisica, per il solo fatto di essere beneficiari dell'assegno economico sono nullatenenti di fronte alla legge, e quindi dovrebbero usufruire di assistenza sanitaria totale e gratuita, possibilmente erogata dall'INAM.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia necessario provvedere a regolamentare la concessione di un assegno mensile a favore degli invalidi civili, i quali hanno bisogno di assistenza personale continuativa per l'assolvimento delle primarie necessità fisiologiche, perchè non autosufficienti. È un provvedimento che si impone per sottrarre detti soggetti, così gravemente menomati, alla mortificazione di un aiuto caritativo.

(4 - 0374)

MARTINAZZOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per consentire al Tribunale dei minorenni presso la Corte d'appello di Brescia un accettabile grado di funzionalità.

Infatti — come si rileva anche da una missiva inoltrata, in data 26 maggio 1972, dal presidente del Tribunale dei minorenni al competente Ministero — attualmente il Tribunale è allogato in tre sole stanzette, del tutto insufficienti alle sue necessità: non c'è l'aula per le udienze, mancano gli uffici per i giudici, non vi è una sala di attesa per il pubblico. Peraltro, i nuovi locali che dovevano essere destinati al servizio — adeguati ed efficienti — sono, sin dal febbraio 1972, pronti per la consegna, ma manca tuttora il nulla osta alla stipulazione del contratto di locazione da parte del Consiglio di Stato.

Per quanto attiene all'organico dei magistrati, inoltre, appare urgente la nomina di un giudice, in sostituzione del dottor Macca, trasferito presso la Corte d'appello di Brescia, al fine di garantire la continuità del servizio.

Per quel che si riferisce, infine, al personale di cancelleria, è da rilevare che la mancanza di un cancelliere applicato in pianta stabile e la pratica dei distacchi temporanei

si risolvono, in concreto, in un totale disservizio.

Risulta pertanto evidente che, in tale situazione, il Tribunale dei minorenni presso la Corte d'appello di Brescia non è in grado di svolgere positivamente un'attività che appare, invece, di particolare e decisiva importanza, non solo e non tanto per la repressione dei reati, quanto piuttosto per una efficace e doverosa tutela dei diritti dei minori.

(4 - 0375)

RUSSO Luigi. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene di istituire, con il prossimo anno scolastico, nell'attuazione graduale del piano programmato in sede provinciale, ora allo studio del suo Ministero, la prima classe del liceo scientifico in Mola di Bari, e ciò in vista del notevole numero di ragazzi costretti al disagio dispersivo di raggiungere i licei del capoluogo, i quali, del resto, per affollamento crescente, sono al di sopra del limite che possa assicurare un ordinato e costruttivo rendimento scolastico.

Il comune di Mola di Bari, che segue con encomiabile interesse i problemi scolastici cittadini, ha predisposto idonei locali per accogliere la nuova necessaria istituzione.

(4 - 0376)

ENDRICH. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se gli consta che molte case editrici di periodici o di riviste sono costrette a far gravare sugli abbonati il prezzo dei fascicoli che dagli abbonati stessi vengono richiesti in sostituzione di quelli non recapitati, e ciò perchè è grandissimo il numero dei fascicoli che non giungono a destinazione o che vi giungono con enorme ritardo;

quali provvedimenti saranno adottati per assicurare la regolarità e la puntualità del trasporto e della distribuzione della corrispondenza.

(4 - 0377)

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali sono i motivi per i quali, a distanza di due anni e mezzo, non è stato ancora emesso il regolamento di cui al decreto presidenziale del 30 dicembre 1969, n. 1131, con grave danno per gli operatori del settore salinifero impossibilitati ad esportare in territorio continentale il loro prodotto.

Come è evidente, ciò provoca contrazioni nelle vendite con riflessi assai negativi sulla produzione di un'industria tipicamente meridionale, mentre da ogni parte si avverte la improrogabile necessità di incentivare le attività industriali del Mezzogiorno come condizione dello sviluppo economico generale del Paese.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di dover intervenire perchè sia emesso quanto prima il regolamento di cui al richiamato decreto presidenziale.

(4 - 0378)

ANTONICELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per le cure necessarie e la manutenzione dello storico Palazzo Filomarino (già Sanseverino), della fine del '400, che fu residenza di Benedetto Croce e che attualmente ospita la Biblioteca del filosofo (oggi eretta ad ente morale), nonchè l'Istituto di studi storici « Benedetto Croce ».

Da mesi è risultato che il Palazzo è invaso dalle termiti, che stanno distruggendo le travature che sostengono i soffitti, alcuni dei quali sono già crollati, così da far temere che, in un breve periodo ed in modo irrimediabile, possa accelerarsi il deterioramento dell'intero Palazzo.

(4 - 0379)

CAVALLI, ADAMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che il procuratore generale di Genova ha espresso l'intenzione di chiudere le quattro sedi di Pretura dislocate nell'ambito del territorio del comune capoluogo, e precisamente nelle delegazioni di Sampierdarena, Sestri Ponente, Voltri e Pontedecimo.

Inoltre, nel far presente che le suddette Preture includono zone e comuni dell'entro-

terra, i cui abitanti, di fronte ad un eventuale concentramento di tutte le Preture nella grande Genova, si verrebbero a trovare in una situazione di grave ed evidente disagio, gli interroganti chiedono quali interventi il Ministro intende realizzare al fine di evitare che una tale proposta divenga esecutiva.

(4 - 0380)

PIOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale interpretazione debba essere data all'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per la parte che fissa un massimale per la retribuzione dei segretari comunali a riposo temporaneamente richiamati in servizio: non sembra, infatti, chiaro se la determinazione della retribuzione effettiva da corrispondersi sia di competenza dell'Ente locale o della Prefettura, ciò che ha fatto sorgere interpretazioni contrastanti, in merito alle quali si sollecita un chiarimento del Ministro.

(4 - 0381)

PIOVANO, PELUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se non ritenga di dover porre fine ad una palese ingiustizia nei confronti degli insegnanti di ruolo nella scuola media che a tutt'oggi non sono riusciti ad ottenere il trasferimento nella sede richiesta, adottando un provvedimento che dia a detti insegnanti la priorità assoluta nell'assegnazione, a titolo provvisorio, per l'anno scolastico 1972-1973, delle cattedre richieste i cui titolari abbiano ottenuto il comando negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, anche se occupate da insegnanti abilitati;

b) se non ritenga opportuno, per garantire un regolare inizio dell'anno scolastico, rivedere l'articolo 5 dell'emanando decreto governativo, che recita come segue: « Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1971-72, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che abbiano conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1971, possono chiedere al Provveditorato agli studi della provincia in cui abbiano insegnato nell'anno scolastico 1971-72 di continuare a prestare servizio, nell'anno scolastico 1972-73, nei suddetti istituti, semprechè le cattedre da loro occupate siano disponibili »; tale articolo, infatti, sancirebbe un'ulteriore ingiustizia nei confronti delle migliaia di insegnanti di ruolo, da anni nella scuola media in attesa dell'applicazione della legge n. 468 per l'immissione in ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i quali si vedrebbero preclusa la possibilità di ottenere un comando nelle suddette cattedre pur possedendo titoli ed anzianità superiori a quelli dei colleghi ai quali verrebbero riservate.

(4 - 0382)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare una corretta ed equa applicazione della sua ordinanza del 14 dicembre 1971 (trasferimenti nella scuola media dell'obbligo), per la parte che riguarda il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo.

Nell'ordinanza, infatti, non si fa cenno di come debbano essere valutate le qualifiche riportate, quasi si trattasse di fatto irrilevante; peraltro, la scheda distribuita agli insegnanti interessati reca, al punto 4 delle « avvertenze », la seguente norma: « Per l'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche si valutano soltanto le qualifiche riportate per il servizio di ruolo. Se tale servizio dura da meno di un quinquennio, si dovranno indicare le qualifiche a partire dalla data di effettiva assunzione in servizio di ruolo ».

Dal momento che viene riconosciuto tutto il servizio prestato, compreso quello pre-ruolo, non si vede perchè le qualifiche riportate debbano essere considerate solo per la parte che si riferisce al servizio prestato in ruolo e non anche per quella che si riferisce al servizio pre-ruolo.

(4 - 0383)

LEPRE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

il motivo per cui, nonostante il finanziamento, non si sia a tutt'oggi provveduto al completamento della strada statale Ge-

mona del Friuli-Trasaghis-Cavazzo Carnico-Tolmezzo, per il tratto Somplago-Interneppo, ed all'allargamento dei ponti di Avons e di Braulins, attraversanti il Tagliamento rispettivamente all'altezza di Tolmezzo e di Gemona;

i motivi che ritardano ancora l'appalto dei lavori di allargamento della curva di Noiaris sulla strada statale n. 52-*bis* per Monte Croce Carnico e della curva del Ponte di Ferro sulla strada statale della Val Degano, nel tratto Comellians-Rigolato, opere anche queste da tempo coperte da finanziamento.

(4 - 0384)

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali urgenti provvidenze intendano predisporre per assicurare il posto di lavoro agli operai lavoranti presso la cartiera « Donzelli », del gruppo « Cartiere riunite Donzelli e Meridionali », ubicata in Osoppo-Gemona del Friuli (Udine), in una zona particolarmente depressa come quella del Friuli settentrionale, ancora oggi fabbrica di emigrantato, come denuncia l'ultimo censimento, la cui chiusura, preannunciata dalla società proprietaria per il 31 luglio 1972, non può aver luogo se non viene garantito *in loco* il lavoro alle maestranze interessate.

(4 - 0385)

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere il motivo del ritardo nel riconoscimento e nella concessione del cavalierato di Vittorio Veneto alle valorose « portatrici di Timau » residenti nei comuni di Paluzza, Cercivento, Ravascletto ed in altri della Carnia (combattenti di prima linea nella guerra 1915-1918 sul fronte del Pal Piccolo, assieme ai nostri soldati, portando gerle di munizioni e viveri).

Il suddetto cavalierato è stato sinora concesso soltanto ad una trentina di portatrici, mentre le altre attendono con ansia il segno di gratitudine della Patria per il loro sacrificio.

(4 - 0386)

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per chiedere ancora una volta quali urgenti provvedimenti intende promuovere perchè il fabbricato di proprietà della CRI, ubicato in Lauco (Udine), di recente costruzione, attrezzato di letti, mense e moderni servizi ed impianti di riscaldamento, attorniato da un ampio parco, in zona alpina di particolare valore climatico, da oltre due anni inspiegabilmente chiuso ed abbandonato, venga utilizzato ad uso colonie, o per altri impieghi sociali, in considerazione del fatto che il complesso è costato quasi mezzo miliardo di lire e che, quindi, il suo mancato impiego suona offesa al pubblico denaro ivi impegnato ed alla grande domanda sociale di utilizzare a fini di cura e salute opere così attrezzate.

(4 - 0387)

PLEBE, DINARO, DE FAZIO, NENCIONI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia, pubblicata dal quotidiano « L'Adige » del 13 luglio 1972, secondo la quale la Giunta provinciale di Bolzano, nella seduta del 12 luglio, ha deciso di erogare la somma di lire 300.000 al « Movimento studentesco » di Merano, tristemente noto (è stato riportato più volte dalla stampa) per la sua opera di eversione e di sabotaggio delle istituzioni scolastiche.

Per conoscere, altresì, se la Commissione provinciale di controllo abbia approvato tale delibera.

In caso di risposta affermativa ai due quesiti, si desidera sapere se i Ministri interrogati ritengano che un tale stanziamento, che destina una somma del pubblico denaro ad un movimento che ha più volte dichiarato di mirare a sovvertire un pubblico servizio, qual è quello della scuola, possa essere giustificabile sia moralmente che amministrativamente.

(4 - 0388)

BALBO, BROSIO, PREMOLI, ARENA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, allo scopo di assicurare una migliore funzionalità degli uffici e la continuità nella guida degli istituti, consentire ai presidi, qualora siano

in graduatoria, di permanere nella propria sede.

(4 - 0389)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave danno prodotto alla frutticoltura italiana dalle recenti misure comunitarie in ordine alle tasse compensative gravanti sulle pesche importate nell'ambito della Comunità, specialmente dalla Grecia.

La recentissima riduzione, invero, di dette tasse compensative da unità di conto 7.50 a unità di conto 1.20, comporta un repentino notevolissimo turbamento delle esportazioni di pesche dall'Italia, con grandissimo pregiudizio dell'attività economica nelle regioni peschicole, a cominciare dalla Romagna.

L'interrogante chiede, pertanto, quali misure intenda il Governo adottare d'urgenza, specie perchè già grave è la situazione ortofrutticola in dette zone, tanto da richiedere la messa in attuazione delle giustamente criticatissime misure di distruzione del raccolto, per evitare il tracollo dei prezzi sui mercati.

(4 - 0390)

SGHERRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i motivi per i quali ai giovani arrestati a causa degli incidenti avvenuti a Firenze, in piazza Dalmazia, il 2 maggio 1972, è stata rifiutata la libertà condizionata, per cui sono ancora in carcere in attesa di giudizio costretti a sopportare un assurdo periodo di detenzione preventiva.

i motivi per i quali il processo non ha ancora avuto luogo, benchè l'istruttoria formale sia già da tempo conclusa e quasi tre mesi siano già trascorsi dal giorno del loro arresto.

L'interrogante intende sottolineare la gravità del fatto che, mentre ai giovani arrestati a Firenze il 2 maggio e tuttora detenuti, in seguito agli incidenti causati dalle provocazioni implicite e manifeste dei comizi fascisti, viene negata la libertà condizionata ed il processo è ancora al di là da venire, di contro non si perseguono e colpiscono, come vuole la Costituzione, e neppure sono oggetto di quei provvedimenti così spesso annunciati, coloro che sono formalmente indiziati di aver ricostituito il partito fascista e di aver quindi attentato, anche con le provocazioni e gli atti criminosi ben noti, alla legalità repubblicana e democratica ed ai quali, anzi, si concede facilmente la libertà provvisoria.

(4 - 0391)

SAMMARTINO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Premesso che, in ordine alla ricezione dei programmi televisivi — ove parzialmente, ove totalmente carente nel Molise — i piani di lavoro relativi al quadriennio 1969-72 non hanno previsto alcun provvedimento risolutivo, si chiede di conoscere se qualche provvedimento sia previsto nel programma del quadriennio 1972-75, al fine di consentire finalmente la ricezione della TV nelle zone abitate delle località seguenti: Gildone, Spinete e Vinchiaturo, della provincia di Campobasso; Acquaviva d'Isernia, Castelpizzuto, Filignano (con le frazioni Cerasuolo e Selvone), Longano, Miranda, Monteroduni, Rionero Sannitico, Roccasicura e Venafro, della provincia di Isernia.

In particolare, si chiede di conoscere le ragioni per le quali non si sia dato corso alla realizzazione dell'impianto della prima rete televisiva di Rionero Sannitico, in virtù del quale potrebbero finalmente ricevere entrambi i programmi televisivi i comuni di Roccasicura, ove la ricezione dei due programmi è assolutamente precaria, ed i comuni di Rionero Sannitico, Acquaviva d'Isernia e Miranda.

(4 - 0392)

DAL FALCO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e della marina mercantile.* — Per sapere per quale motivo le piccole e medie aziende marittime sono state escluse dal provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali accordato ad aziende industriali ed anche ad aziende

organizzative considerate come commerciali, quali quelle alberghiere.

L'interrogante ricorda che, mentre dette aziende possono trasferire gli oneri nel costo dei prodotti, operando prevalentemente nel mercato interno, le aziende marittime, invece, non hanno modo di operare tale trasferimento, essendo i noli stabiliti in un mercato internazionale.

Si fa presente che la situazione economica delle aziende marinare non è meno pesante di quella delle aziende ammesse al provvedimento: ne fanno testimonianza le manifestazioni dei marittimi di questi giorni (ultima quella del 25 luglio 1972 a Torre del Greco) e l'elevato numero delle navi in disarmo, sottolineato anche dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, come sintomo delle difficoltà di un'espansione del settore, laddove non sorregge un sistema di sovvenzioni.

L'interrogante sottolinea l'urgenza della risposta, confermata indirettamente dal ricorso al decreto-legge del quale si è avvalso il Governo per disporre la fiscalizzazione a favore delle piccole e medie industrie, nonchè delle aziende artigiane.

(4 - 0393)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 28 luglio 1972

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 28 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei documenti:

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1971 (*Doc.* VIII, n. 1-A).

2. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1972 (*Doc. VIII*, n. 2-A).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA, VALENZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In considerazione:

della richiesta del Governo USA che — in base all'articolo 5 della Convenzione di Londra, firmata nel 1950 dai Paesi membri della NATO — il *marine* Edward Michael Cox, indiziato di triplice omicidio a danno dei cittadini italiani, venga consegnato alla Magistratura americana;

dell'emozione profonda che il tragico episodio, che ha avuto il Cox come protagonista, ha suscitato nell'opinione pubblica napoletana, colpita ancora una volta da militari americani nei suoi sentimenti più cari e nella sua dignità,

gli interroganti chiedono di sapere se il nostro Governo intenda rinunciare alla propria giurisdizione ovvero affidare il Cox — così come è consentito dalla suddetta Convenzione e come è nelle attese generali — al giudizio della Magistratura italiana.

(3 - 0022)

MADERCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali opere pubbliche, e per quali importi, siano state appaltate, a decorrere dalla fine dell'anno 1971, dal Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, su lire 64.741.596.800 di lavori appaltabili alla suddetta data;

quale azione si intenda svolgere per ottenere la rapida utilizzazione delle somme spendibili, al fine di assicurare, con l'incremento dell'occupazione operaia, anche un notevole contributo alla ripresa dell'attività edilizia e dei settori collegati, oltre, s'intende, l'esecuzione di opere pubbliche, urgenti ed indifferibili, attese da lungo tempo dalle popolazioni interessate.

(3 - 0051)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale azione in-

tenda esplicare per la restituzione all'Italia delle opere d'arte razziate dai nazisti e trattenute ancora in Germania, a tanti anni dalla fine della seconda guerra mondiale.

Secondo recentissime dichiarazioni del ministro Siviero (vedi intervista pubblicata dal settimanale « Epoca » il 25 giugno 1972) si tratta di ben 1.558 opere d'arte, onde occorre una vigorosa azione del Governo che vada oltre gli sforzi finora compiuti mediante intense ricerche ed interventi « paradiplomatici », che pure hanno dato apprezzabili risultati negli scorsi anni.

Con riferimento al grave fenomeno dei furti di opere d'arte, l'interrogante sottolinea, in particolare, la necessità:

a) di notificare a tutti gli Stati la scomparsa di opere d'arte italiane, in modo che non possa mai conseguirsi all'estero, da parte di chiunque, una base giuridica qualsiasi per l'acquisizione, nel tempo, di dette opere;

b) di promuovere accordi internazionali per la repressione dei furti di opere d'arte, nefasti per la civiltà non meno di altri delitti a raggio internazionale;

c) di portare innanzi con la massima sollecitudine, superando ogni impaccio strettamente burocratico ed ogni gretta visione delle spese, la catalogazione integrale delle opere d'arte, in modo che possa essere, in base ad essa, assiduamente considerato e difeso il patrimonio artistico nazionale.

(3 - 0043)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ed in che modo intenda affrontare la questione dei furti ai danni del nostro patrimonio artistico, anche in relazione al prospetto statistico riassuntivo dei trafugamenti di opere d'arte nel 1971, pubblicato dalla Direzione delle antichità e belle arti, da cui si evince che le opere rubate nell'anno cui si fa riferimento assommano a 5.927.

(3 - 0044)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per mobilitare le energie delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni in funzione dell'urgente esigenza di salvaguardia dei beni culturali, dei centri storici e dell'ambiente, dovunque ed in vari modi minacciati dallo sviluppo disordinato del Paese.

L'interrogante sottolinea, in particolare, la esigenza di provvedere urgentemente alla rilevazione di quanto va tutelato e l'importanza, a tal fine, di suscitare l'attenzione dei cittadini mediante pubbliche indicazioni, nonchè l'emulazione fra i vari enti mediante premi ai comuni che meglio sappiano salvaguardare i centri storici ed i monumenti.

(3 - 0049)

PINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere perchè, da parte della Soprintendenza ai monumenti di Napoli, in alcuni casi si provvede con estrema urgenza per autorizzazioni a costruire e per contro, in altri casi, non si provvede neppure dopo anni.

Di recente è stata data autorizzazione in pochissimi giorni per la costruzione di un *night-club* nella pineta di Palinuro, mentre sarebbe stato certamente opportuno che la richiesta fosse stata valutata con ponderazioni e, magari, negata. Risulta, invece, che un operaio che lavora in Germania è in attesa da oltre un anno dell'autorizzazione a costruire una casetta in una zona interna del Cilento.

L'interrogante ha provveduto a fare tali segnalazioni direttamente al soprintendente di Napoli, ma questi non ha mai risposto come era suo dovere, e pertanto chiede che il Ministro disponga per un'inchiesta, impartendo subito disposizioni al soprintendente di Napoli perchè risponda alle lettere di un parlamentare.

(3 - 0063)

BONAZZI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere se risponde a verità quanto pubblicato in questi giorni di luglio 1972 su diversi giornali a proposito dell'ignobile tratta di manodopera di colore e dei 59 « clande-

stini » respinti dalla Francia, dove stavano giungendo tramite la catena dei moderni mercanti di schiavi.

Richiamandosi alle notizie fornite dagli organi di stampa, l'interrogante, in modo particolare, chiede di sapere:

1) se risponde a verità che tale « mercato di braccia » andava avanti da almeno 3 anni;

2) se risponde a verità che è quasi sempre accaduto che, per raggiungere il territorio francese, gli « arruolati » hanno percorso in tutta la sua lunghezza il nostro Paese, nel quale, evidentemente, da tempo esisteva ed esiste un'apposita organizzazione;

3) com'è potuto accadere che Aldo Pusceddu, lo « schiavista » capo della « filiale italiana » di tale vergognosa organizzazione, dopo pochi giorni dal suo arresto, abbia ottenuto la liberazione provvisoria, rendendosi poi, naturalmente, irreperibile;

4) se risponde, infine, a verità che, dei 59 « clandestini », 54 transitarono dall'aeroporto palermitano di Punta Raisi in possesso di regolare passaporto vistato dalle autorità diplomatiche italiane a Tunisi.

(3 - 0074)

Le seduta è tolta (*ore 21,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari